



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 79  
del 23/05/2023

### OGGETTO:

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - TARIFFE E ALIQUOTE PER SERVIZI E TRIBUTI - CONFERMA - PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI**

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di maggio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 12:30 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	No
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	No
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RISCONTRATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. c) stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**CONSIDERATO** di dover accludere al documento contabile, quali allegati, gli atti di determinazione di aliquote e tariffe appositamente adottati per l'esercizio 2023;

**RITENUTO** di poter effettuare con il presente atto la ricognizione di tariffe e aliquote d'imposta determinate negli anni scorsi e attualmente vigenti, al fine della loro riconferma per l'applicazione nel corrente esercizio 2023;

**RICHIAMATI** i seguenti precedenti atti:

### **Tributi**

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 03/02/2006, "Aumento tariffe T.O.S.A.P.";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 31/10/2012, "U.O. Tributi – Variazione aliquota addizionale comunale I.R.Pe.F. e approvazione relativo regolamento";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014, "Servizio Tributi: Approvazione aliquote ed esenzioni/detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) – Anno 2014";
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 30/09/2014, "U.O. Tributi – Proposta al Consiglio Comunale di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2014";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 16/03/2017, "U.O. Tributi – Modifica Regolamento IUC";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/03/2017, "U.O. Tributi – Riduzione compostaggio utenze non domestiche";
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2019, "Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno di imposta 2019";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 07/03/2019, "Approvazione piano finanziario, tariffe e rate TARI anno 2019";
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 28/03/2019 "Imposta di Soggiorno – Approvazione tariffe";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 28/03/2019 "Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e maggiorazione tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 23/07/2020 "Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione Covid-19 utenze non domestiche chiuse;

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 08/04/2021 “Approvazione tariffe canone unico Comune di Taggia (IM)”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 17/03/2022 “Regolamento per il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2022”;
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11/04/2023 “Addizionale comunale Irpef- Variazione aliquota”
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11/04/2023 “Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023”
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/04/2023 “Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022
- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/05/2023 “Preso d’atto PEF TARI 2022/2025 approvato da Egato e approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023”

### **Servizi**

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 20/05/2010, “Servizi Cimiteriali: diritti cimiteriali in caso di dispersione e/o affido ceneri”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 23/02/2012, “Servizio di rimozione e custodia veicoli – Determinazione tariffe ed affidamento incarico a ditta "Autoriparazioni Luciano s.n.c."”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 267 del 03/09/2013, “Servizi socio educativi /1<sup>a</sup> infanzia – Aggiornamento tariffe nido d'infanzia "Girotondo" – Determinazioni”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 283 del 12/09/2013, “Servizi socio educativi – Servizio mensa scolastica – Ammissione al servizio e adeguamento retta – Determinazioni”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 347 del 31/10/2013, “Servizi socio educativi/1<sup>a</sup> infanzia – Modifica sistema di contribuzione delle famiglie al servizio di mensa scolastica – Determinazione fasce di reddito e tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 - Gennaio 2014”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 291 del 30/09/2014, “Determinazione diritti di segreteria, d'istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi – Spese di riproduzione di copie – Atti e documenti – Rimborso dei costi per il rilascio – Atto di indirizzo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 28/05/2015, “U.O. Servizi alla persona – Determinazione tariffe, rimborsi, quote di iscrizione ai servizi sociali, servizi minori e di ATS – esercizio 2015”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 14/07/2015 “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P.”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 10/05/2016, “U.O. Patrimonio Demanio - Spiagge libere attrezzate "Bagni comunali" e "Bagni Ruffini" - Affidamento gestione tecnica - Durata triennale - Determinazione delle tariffe massime per il noleggio attrezzature - Atto di indirizzo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 1°/02/2018, “Approdo turistico Darsena – Adeguamento tariffe per l’anno 2018”;

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 06/07/2018, “Utilizzo in concessione di Villa Curlo e Anfiteatro del Castello – Determinazione tariffe”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 06/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica – Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni – Casa di Accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 13/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica A.S. 2018/2019 – Agevolazione tariffa a favore dei minori affidati al Comune di Taggia dal Tribunale per i Minorenni di Genova – Determinazioni”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 315 del 15/11/2018, “Cimitero Comunale – Progetto per la realizzazione di n° 188 loculi nuovi, istituzione nuove tariffe e indirizzi all’ufficio per emissione bando assegnazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 06/06/2020 “Spiagge libere attrezzate (S.L.A.) in concessione al Comune. Recepimento istanze gestori tecnici in merito a tariffe ed allestimento arenile stagione balneare 2020”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 09/07/2020 “Destinazione a parcheggio in porzione di terreno avuto in concessione da Area 24 – Determinazione tariffe”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 17/09/2020 “Servizio minori – Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni – A.S. 2020/2021 ‘ Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia’ ”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 04/02/2021 “Servizio di refezione scolastica – Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni e/o affidati all’Ente”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 18/02/2021 “Aggiornamento tariffe di concessione degli ossari comunali”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 25/02/2021 “Approvazione tariffe e diritti d’istruttoria dovuti nella gestione delle pratiche di competenza dell’ufficio Demanio Marittimo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 25/02/2021 “Modifica diritti di segreteria per istanze i ricerca di atti e/o pratiche in archivio relative allo Sportello Unico per l’Edilizia”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 17/06/2021 “Destinazione a parcheggio di porzione di terreno avuto in concessione da AREA 24 – Disciplina della sosta e conferma tariffe”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 13/10/2022 “Equiparazione operatori mercato ortaggio con titolari di concessione o autorizzazione commercio su aree pubbliche D.Lgs 114/1998 – Tariffe applicate”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09/05/2023 “Servizi Cimiteriali – Aggiornamento e riordino tariffe cimiteriali”

**PREMESSO** che il Ministero dell'Interno, con decreto 31/12/1983, ha individuato le categorie di servizi pubblici a domanda individuale, il cui costo complessivo di gestione deve essere coperto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n° 415, con proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

**RAMMENTATO** che, secondo il disposto dell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, la norma di copertura minima obbligatoria del 36% per i servizi a domanda individuale si applica solo agli enti da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria, condizione mai verificatasi per il Comune di Taggia;

**CONSIDERATO** che questa Civica Amministrazione gestisce, in oggi, i seguenti servizi a domanda individuale:

- Servizio asilo nido
- Refezione scolastica
- Approdo turistico (darsena e porto canale);

**VERIFICATO** che gli importi da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio e le previsioni di entrata e di spesa risultano come segue:

### 1) Servizio Asilo Nido

Spese di Personale:	oneri diretti	€	28.267,10	
	oneri riflessi	€	7.629,57	
	straordinario e missioni	€	100,00	
	IRAP	€	2.402,70	€ 38.399,37
Spese per Beni e Servizi:				€ 304.179,00
Spese di Investimento:				€ 2.500,00
			<b>totale spese:</b>	<b>€ 345.078,37</b>
Entrate da trasferimenti:	cap. 230/55	€	30.000,00	
Entrate da tariffe:	cap. 440/10	€	104.000,00	
			<b>totale entrate:</b>	<b>€ 134.000,00</b>
Percentuale di copertura:				38,83%

### 2) Servizio Refezione scolastica

Spese di Personale:	oneri diretti	€	0,00	
	oneri riflessi	€	0,00	
	straordinario e missioni	€	0,00	
	IRAP	€	0,00	€ 0,00
Spese per Beni e Servizi:				€ 554.000,00
Spese di Investimento:				€ 0,00
			<b>totale spese:</b>	<b>€ 554.000,00</b>

Entrate da trasferimenti:	€	0,00
Entrate da tariffe:	€	420.000,00
		<hr/>
	totale entrate:	420.000,00
		<hr/>

Percentuale di copertura: 75,81%

### 3) Servizio Approdo turistico (darsena e porto canale)

Spese di Personale compatibili:

Spese di Personale:	oneri diretti	€	27.555,93	
	oneri riflessi	€	7.613,15	
	straordinario e missioni	€	0,00	
	IRAP	€	2.342,25	€ 37.511,33
			<hr/>	
Spese per Beni e Servizi:		€		20.800,00
Spese per Canoni demaniali marittimi:		€		45.000,00
Spese per Interessi e Imposte e Tasse		€		5.000,00
Spese di Investimento:		€		5.000,00
				<hr/>
	totale spese:	€		113.311,33
				<hr/>

Entrate da tariffe:	€	150.000,00
		<hr/>
	totale entrate:	€ 150.000,00
		<hr/>

Percentuale di copertura: 132,37%

*Con deliberazione CC n° 10 del 03/03/2017 è stato abrogato il vincolo dell'utilizzo dei proventi dell'approdo turistico per interventi funzionali allo stesso.*

**CALCOLATO** che, sempre relativamente allo stesso esercizio, le complessive previsioni di entrata e di spesa comportano una percentuale di copertura dei costi di tutti e tre i servizi così come segue:

Totale entrate:	€	704.000,00
Totale spese:	€	1.012.389,70
		<hr/>

Percentuale di copertura: 69,54%

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la bozza del bilancio preventivo per il corrente triennio 2023/2025, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 73 dell'09/05/2023;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal rispettivo Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato (Il Settore/Il Servizio);

**CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI**, espressi a norma di legge,

## DELIBERA

**di dare atto** che il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, all'art. 172, comma 1, lett. e), stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**di riconfermare** per l'applicazione nell'esercizio 2023 ogni tariffa, aliquota d'imposta, detrazione e limite di reddito per i tributi e i servizi locali, determinati negli anni scorsi e attualmente vigenti;

**di prendere atto**, altresì, delle tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e limiti di reddito definiti negli atti allegati, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente:

### Tributi

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11/04/2023 "Addizionale comunale Irpef- Variazione aliquota"
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11/04/2023 "Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023"
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/04/2023 "Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022"
- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/05/2023 "Presenza d'atto PEF TARI 2022/2025 approvato da Egato e approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023"

### Servizi

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 13/10/2022 "Equiparazione operatori mercato ortaggio con titolari di concessione o autorizzazione commercio su aree pubbliche D.Lgs 114/1998 – Tariffe applicate"
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09/05/2023 "Servizi Cimiteriali – Aggiornamento e riordino tariffe cimiteriali"

**di confermare**, per l'esercizio 2023, le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti dalle strutture comunali, così come stabiliti con le deliberazioni richiamate in premessa;

**di dichiarare che**, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa relative ai predetti servizi inserite nel bilancio preventivo, le relative percentuali di copertura dei costi saranno per il 2023 le seguenti:

Servizio Asilo Nido	38,83%
Servizio Refezione scolastica:	75,81%
Servizio Approdo Turistico (darsena):	132,37%

dando origine ad una percentuale complessiva di copertura pari al 69,54%

**di comunicare** l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

– **con successiva unanime votazione**, stante l'urgenza della sessione consiliare per l'approvazione del bilancio preventivo 2023/2025,

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, al fine di rispettare i termini di adozione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
CONIO Arch. MARIO

*Il Segretario Generale*  
Dott.ssa Francesca STELLA

*firmato digitalmente*



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 181  
del 13/10/2022

### OGGETTO:

**EQUIPARAZIONE OPERATORI MERCATO ORTAGGIA CON TITOLARI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE D.LGS. 114/1998 - TARIFFE APPLICATE**

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di ottobre nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si svolge in teleconferenza ed in forma mista, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del comune di Taggia" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 6 maggio 2022.

La sede dell'adunanza è individuata presso la sede comunale. Il Vice Sindaco Sig. Longobardi Espedito ed il Vice Segretario Dr. Alberto Arvasi partecipano in presenza. L'assessore Manuel Fichera partecipa in collegamento da remoto.

Alle ore 12:30 il Presidente apre i lavori e richiede ad ARVASI Dr. ALBERTO VICE-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	No
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	No
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti: 4	
Totale Assenti: 2	

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - **Vice Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA E RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 28.10.2009 e sue ss.mm. ii. con cui il Comune di Taggia ha istituito un mercato dei prodotti agricoli denominato "ORTAGGIA", con l'approvazione di uno specifico regolamento, riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;

**VISTO E RICHIAMATO** il Regolamento adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 29.12.2007;

**VISTO** l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa di smaltimento rifiuti giornaliera;

**CONSIDERATO**, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 25.03.2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti con differimento per il pagamento, limitatamente all'anno 2021, al 30 aprile 2021:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

**DATO ATTO** che in base a quanto sopra premesso gli operatori del mercato dei prodotti agricoli "ORTAGGIA" sono pienamente equiparabili ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n° 114/1998, con l'applicazione delle esenzioni previste dal legislatore, causa pandemia da Covid-19, per gli stessi;

**CONSIDERATO** che a tale categoria di soggetti sono sempre state applicate le tariffe deliberate per il mercato rionale di Taggia, sia con la TOSAP prima del 2020, che con il Canone Unico Patrimoniale dal 01 gennaio 2021;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

**RICHIAMATO** lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°59 del 15.10.1991 e sue s.m.i.;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n°17 del 31.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2022/2024;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

## DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** dell'equiparabilità degli operatori del mercato dei prodotti agricoli "ORTAGGIA" ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n° 114/1998, con l'applicazione delle esenzioni previste

dal legislatore, causa pandemia da Covid-19, nonché per l'anno di imposta 2020 dall'Amministrazione Comunale Tabiese, per gli stessi;

- 3) **DI PRECISARE** che le tariffe da sempre applicate agli operatori del mercato dei prodotti agricoli "ORTAGGIA" sono quelle deliberate per il mercato rionale di Taggia, sia con la TOSAP prima del 2020, che con il Canone Unico Patrimoniale dal 01.01.2021;
- 4) **DI TRASMETTERE** a mezzo p.e.c. copia del presente atto all'affidatario del relativo servizio di gestione e riscossione del canone unico patrimoniale ABACO S.p.A.;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 1) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*

LONGOBARDI Rag. ESPEDITO

*Il Vice- Segretario*

ARVASI Dr. ALBERTO

*firmato digitalmente*



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 72  
del 09/05/2023

### OGGETTO:

**SERVIZI CIMITERIALI - AGGIORNAMENTO E RIORDINO TARIFFE CIMITERIALI**

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di maggio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale. Ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Taggia", adottato con deliberazione di C.C. n. 30 del 6/5/2022 il Sindaco Dr. Mario Conio, il Vicesindaco Rag. Espedito Longobardi, gli Assessori Barbara Dumarte, Cane Laura e Fichera Manuel partecipano alla riunione da remoto. L'Assessore Festa Daniele partecipa in presenza.

Alle ore 12:45 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali – Servizi Demografici e Cimiteriali*

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 59 del 30 novembre 1993 di approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 64 del 23 marzo 2004 di adeguamento delle tariffe cimiteriali già stabilite nel 1993;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 115 del 20 maggio 2010 di istituzione delle tariffe per la dispersione e l'affido ceneri;

RILEVATA, al fine di assicurare adeguata copertura dei costi sostenuti dall'Ente per la gestione dei servizi cimiteriali, la necessità di:

- aggiornare le tariffe istituite con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, rimaste immutate fino ad oggi;
- istituire nuove voci non presenti nel tariffario allegato alla deliberazione della G.C. n. 64 del 23 marzo 2004, quali l'esumazione e l'entrata / uscita resti e ceneri, che pure comportano un costo gestionale per l'ente;
- suddividere alcune voci, quali la tumulazione in loculo o tomba, in più sottogruppi al fine di tenere in considerazione le differenze in termini di quantità di materiale utilizzato, difficoltà tecnica e tempo impiegato dagli addetti necrofori nell'esecuzione del servizio, a seconda della tipologia e dell'altezza del loculo;

PRESO ATTO che è inoltre opportuno razionalizzare il tariffario riunificando in un unico prospetto tutte le tariffe cimiteriali ed eliminando le voci non più attuali per attribuzione della competenza del relativo servizio ad altro ente;

RITENUTO opportuno stabilire un sovrapprezzo del 30 % sulle nuove tariffe cimiteriali nel caso in cui l'effettuazione del relativo servizio riguardi un defunto non residente nel comune;

CONSIDERATO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di revisione delle tariffe;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile 3° Servizio – Servizi Demografici;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Capo Servizio Contabile;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resi a norma di legge

### DELIBERA

- 1) di adottare un nuovo tariffario dei servizi cimiteriali come dal prospetto "A" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 2) di dare atto che la maggiore entrata derivante dall'applicazione delle tariffe affluirà nei previsti capitoli di entrata del bilancio comunale;
  - 3) di considerare superate dalla presente deliberazione le tariffe indicate nelle deliberazioni della G.C. n. 64 del 23 marzo 2004 e n. 115 del 20 maggio 2010;
- 1) di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000;

con successiva, unanime votazione, stante l'urgenza

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stante la necessità di aggiornare le tariffe prima dell'adozione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
CONIO Arch. MARIO

*Il Segretario Generale*  
Dott.ssa Francesca STELLA

*firmato digitalmente*

## TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	NUOVE TARIFFE 2023	
	residenti	non residenti
<b>Trasporto salma</b>		
Autorizzazioni a trasporto salma (per deceduti nel Comune)	€ 100,00	€ 130,00
Autorizzazioni a trasporto salma/ ceneri / resti già tumulati/inumati/in affido nel Comune	€ 100,00	€ 130,00
Istruttoria per autorizzazioni/concessioni/attività di ricerca per pratiche	€ 25,00	€ 25,00
<b>Entrata - uscita salma / resti / ceneri</b>		
Entrata o uscita salma dal cimitero	€ 100,00	€ 130,00
Entrata o uscita resti/ceneri dal cimitero	€ 50,00	€ 65,00
<b>Muratura loculi</b>		
Muratura loculi di punta dalla 1 <sup>a</sup> alla 3 <sup>a</sup> fila	€ 120,00	€ 156,00
Muratura loculi di punta oltre la 3 <sup>a</sup> fila	€ 150,00	€ 195,00
Muratura loculi di fascia dalla 1 <sup>a</sup> alla 3 <sup>a</sup> fila	€ 200,00	€ 260,00
Muratura loculi di fascia oltre la 3 <sup>a</sup> fila	€ 230,00	€ 299,00
<b>Muratura tomba</b>		
Muratura tomba dalla 1 <sup>a</sup> alla 3 <sup>a</sup> fila	€ 200,00	€ 260,00
Muratura tomba oltre la 3 <sup>a</sup> fila	€ 230,00	€ 299,00
<b>Inumazione / esumazione</b>		
Inumazione - terra	*** 330,00	€ 429,00
Esumazione ordinaria (campi in rotazione per decorrenza turno decennale)	***150,00	€ 195,00
Esumazione straordinaria	€ 500,00	€ 650,00
<b>Traslazioni</b>		

Traslazione salma all'interno del cimitero o della medesima tomba di famiglia	€ 100,00	€ 130,00
Traslazione di resti / ceneri all'interno del civico cimitero o della medesima tomba di famiglia	€ 80,00	€ 104,00
<b>Apertura di Loculo / Tomba</b>		
Apertura di <b>loculo di punta</b> per estrazione salma dalla 1^ alla 3^ fila	€ 120,00	€ 156,00
Apertura di <b>loculo di punta</b> per estrazione salma oltre la 3^ fila	€ 150,00	€ 195,00
Apertura <b>loculo di punta</b> per tumulazione/estrazione di resti / ceneri dalla 1^ alla 3^ fila	€ 80,00	€ 104,00
Apertura <b>loculo di punta</b> per tumulazione/estrazione di resti / ceneri oltre la 3^ fila	€ 110,00	€ 143,00
Apertura <b>loculo di fascia</b> per estrazione salma dalla 1^ alla 3^ fila	€ 200,00	€ 260,00
Apertura <b>loculo di fascia</b> per estrazione salma oltre la 3^ fila	€ 230,00	€ 299,00
Apertura <b>loculo di fascia</b> per tumulazione/estrazione di resti / ceneri dalla 1^ alla 3^ fila	€ 130,00	€ 169,00
Apertura <b>loculo di fascia</b> per tumulazione/estrazione di resti / ceneri oltre la 3^ fila	€ 150,00	€ 195,00
Apertura <b>tomba</b> dalla 1^ alla 3^ fila	€ 200,00	€ 260,00
Apertura <b>tomba</b> oltre la 3^ fila	€ 230,00	€ 299,00
<b>Deposito in camera mortuaria</b>		
Deposito provvisorio in camera mortuaria - giorno o frazione di giorno	€ 6,00	€ 8,00
<b>Tumulazione resti o ceneri / affido familiare urna / dispersione ceneri</b>		
Collocazione resti / ceneri in ossario o loculo	€ 70,00	€ 91,00

Collocazione di urna nel cinerario Comunale	€ 100,00	€ 100,00
Affido familiare urna	€ 70,00	€ 91,00
Dispersione per interramento urna	€ 150,00	€ 195,00
<b>Diritti concessioni</b>		
Scritta su loculo o tomba	€ 0,00	€ 0,00
Lapide con scritta in terra	€ 0,00	€ 0,00
Lapide con scritta e recinzione	€ 0,00	€ 0,00
Scritta su Ossario o cinerario	€ 0,00	€ 0,00
<b>*** importo dimezzato per le inumazioni nel campo dei bambini</b>		

**PROPOSTA**  
**DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 11/04/2023**

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - VARIAZIONE ALIQUOTA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- il D.Lgs. n° 360 del 28.09.1998, Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF ,e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede che i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 446/1997 e sue s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Il comma 3 bis dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**PREMESSO:**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 28.12.2000 è stata istituita e approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali a decorrere dall'anno 2001;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14.02.2002 è stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2002 e che tale misura, tenuto conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è stata confermata sino all'anno 2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.10.2012 è stata approvata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012 e che tale misura è stata confermata sino all'anno 2022;

**VISTO** il Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 31.10.2012;

**ATTESO** che la L. 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019) non proroga dall'anno 2019 le disposizioni dell'art. 1, comma 26, della Legge n° 208 del 28.12.2015, che sospendevano la possibilità di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare nuovamente la propria potestà regolamentare di incremento e/o variazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

**CONSIDERATO** che, per confermare il livello dei servizi essenziali erogati e per garantire il mantenimento dell'equilibrio corrente di bilancio, questa Amministrazione si trova costretta a modificare, a decorrere dall'anno **2023**, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF portandola a 0,8 punti percentuali;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. Sezione Generale, n° 303 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 1, comma 767, della Legge n° 160/2019, a decorrere dal 1.01.2020 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno nel rispetto di quanto indicato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n°267 del 2000;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **D E L I B E R A**

- 1) **DI VARIARE** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola, a partire dall'anno **2023**, allo 0,8 per cento;
- 2) **DI DISPORRE** l'inoltro telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: approvare la variazione di aliquota entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**PROPOSTA**  
**DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 11/04/2023**

**OGGETTO:**

<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023</b>
--

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 23 luglio 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 23 luglio 2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020, confermate successivamente per gli anni 2021 e 2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei

commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

#### **VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo

automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'art.1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. Sezione Generale, n° 303 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

**CONSIDERATE**, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023 allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

<b>Aliquote IMU proposte per il 2023</b>	<b>IMU</b>	<b>Variazione IMU +/- rispetto anno 2022</b>
<b>Detrazioni IMU su abitazione principale</b>		
Aliquota di base ( <b><u>si applica a tutte le fattispecie non espressamente indicate</u></b> )	10,6‰	0
<b><u>Abitazione principale (SOLO cat. A/1, A/8 (VILLE) e A/9) e relative pertinenze.</u></b> Detrazione € 200,00.	6,0‰	0
<b><u>Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare</u></b>	7,6 *‰	0
<b><u>Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune in base ad accordi previsti dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98 (contratti 3 anni + 2 a</u></b>	10,6‰	+2,0‰

<b>canone CONCORDATO):</b>		
<b>Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7</b>	10,1‰	+1,0‰
<b>Terreni</b>	6,6‰	0
<b>Aree Fabbricabili</b>	10,6‰	0
<b>Immobili c.d. "MERCE" (Esenti)</b>	0**	0
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	0	0
<b>Alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (ex IACP) adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari</b> Detrazione € 200,00	6,0‰	0
<b><u>Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e/o comunque occupate</u></b>	0*	0

(\* Per poter utilizzare l'aliquota agevolata è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU apposita autocertificazione come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce". **Si evidenzia che la presentazione dell'autocertificazione nei termini sopra indicati è condizione necessaria per poter utilizzare le aliquote agevolate senza incorrere in contestazioni ed emissione di provvedimenti di liquidazione da parte dell'ufficio**);

(\*\* necessità di presentazione di apposita dichiarazione IMU nei termini di legge)

**ACQUISITI** i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

#### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** le aliquote e le eventuali detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

<b>Aliquote IMU per il 2023</b>	<b>IMU</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Aliquota di base ( <b><u>si applica a tutte le fattispecie non espressamente indicate</u></b> )	10,6‰	
<b><u>Abitazione principale (SOLO cat. A/1, A/8 (VILLE) e A/9) e relative pertinenze.</u></b>	6,0‰	€ 200,00
<b><u>Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare</u></b>	7,6 †‰	
<b><u>Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune in base ad accordi previsti dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98 (contratti 3 anni + 2 a</u></b>	10,6‰	

<b>canone CONCORDATO):</b>		
<b>Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7</b>	10,1‰	
<b>Terreni</b>	6,6‰	
<b>Aree Fabbricabili</b>	10,6‰	
<b>Immobili c.d. "MERCE" (Esenti)</b>	0**	
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	0	
<b>Alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (ex IACP) adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari</b>	6,0‰	€ 200,00
<b><u>Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e/o comunque occupate</u></b>	0 *	

con le prescrizioni seguenti:

\*Per poter utilizzare l'aliquota agevolata è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU apposita autocertificazione come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce". **Si evidenzia che la presentazione dell'autocertificazione nei termini sopra indicati è condizione necessaria per poter utilizzare le aliquote agevolate senza incorrere in contestazioni ed emissione di provvedimenti di liquidazione da parte dell'ufficio);**

\*\* necessità di presentazione di apposita dichiarazione IMU nei termini di legge;

- 3) **DI DARE ATTO** che, relativamente al prospetto di cui sopra al punto 2, la detrazione per abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è pari ad euro 200 e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e si rispettano le condizioni di legge (ovvero che l'alloggio rivesta la caratteristica di residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente); la medesima detrazione di euro 200 si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex I.A.C.P.), ora A.R.T.E., adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari
- 4) **DI DEMANDARE** al 6° Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) **DI DICHIARARE** con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 stante l'urgenza di garantire il rispetto dei termini di legge previsti affinché le nuove aliquote e relative detrazioni di imposta siano applicabili a far data dal 01 gennaio 2023.
- 6) **DI DEMANDARE** a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

**PROPOSTA**  
**DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 20/04/2023**

**OGGETTO:**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N° 15/2022/R/RIF DEL 18 GENNAIO 2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA e RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 23.07.2020 di approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) e relativi allegati;

**VISTA e RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 28.06.2021 di modifica del Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) e relativi allegati;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTE** le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- periodicità della riscossione (art. 26 TQRIF);
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

**ATTESO CHE**, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

**VISTO** lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A".

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le

tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**RITENUTO CHE** alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere

l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

**ESAMINATO** lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunatamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** l'art.42, comma 2 lett. a) e lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** il decreto Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale– n°97 del 26.07.2023, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale 2023–2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

Con voti n° ..... favorevoli n°..... n° astenuti..... n° contrari.....

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. **DI APPROVARE** la narrativa che precede e le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione ARERA n° 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, e relativo **allegato "A"**, che accluso alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 23.07.2020, risulta nella sua nuova forma come da **allegato "A"**;

4. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n° 228, così come convertito in Legge n° 15 del 25 febbraio 2022, come sopra meglio specificato;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. **DI DARE ATTO** che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
7. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
8. **DI DICHIARARE** con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 stante l'urgenza di garantire il rispetto dei termini di legge previsti affinché lo stesso sia applicabile a far data dal 01 gennaio 2023.



# COMUNE DI TAGGIA

Provincia di Imperia

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 23/07/2020

Modificato con deliberazione C.C. n° 33 del 28/06/2021

Modificato con deliberazione C.C. n° \_ del \_/05/2023



<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (ABROGATO a seguito dell'eliminazione della possibilità di assimilazione ex D.Lgs 116/2020).....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO O RECUPERO IN MODO AUTONOMO....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 BIS - RIFIUTI URBANI AVVIATI INTERAMENTE AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO A SEGUITO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 TER - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. ....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - SCUOLE STATALI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 - PIANO FINANZIARIO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 BIS - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA CON COMMISURAZIONE PUNTUALE DEL COSTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. ....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 24 – ESENZIONE – AGEVOLAZIONE PER REDDITO .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE..</b>	<b>20</b>
<b>ART. 27 - RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 28 - ESENZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 30 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>21</b>

<b>ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO</b> .....	21
<b>ART. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE</b> .....	21
<b>ART. 33 - RISCOSSIONE</b> .....	22
<b>ART. 34 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</b> .....	23
<b>ART. 35 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE</b> .....	23
<b>ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</b> .....	24
<b>ART. 37 - POTERI DEL COMUNE</b> .....	25
<b>ART. 38 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO</b> .....	25
<b>ART. 39 - CONTENZIOSO</b> .....	26
<b>ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....	26
<b>ART. 41 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI</b> .....	27
<b>ART. 42 - SANZIONI ED INTERESSI</b> .....	27
<b>ART. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	27
<b>ART. 44 – OBBLIGO DI TRASPARENZA</b> .....	28
<b>ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</b> .....	28
<b>ALLEGATO A – (ABROGATO) Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</b> .....	29
<b>ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche</b> .....	29

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista [dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997](#), disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al [comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), salvo quanto disposto al successivo [articolo 16 bis](#)
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel [D.P.R. 158/1999](#) (c.d. "Metodo Normalizzato") ed al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla [delibera n° 443/2019](#) dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ed ulteriori provvedimenti della medesima Autorità.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse *generale*, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale per le sole utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono scegliere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani come previsto dal successivo [art. 11-bis](#).
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del [D.Lgs. 152/2006](#), dal Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'11 settembre 2013, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, aggiornato in seguito all'emanazione del [D.Lgs. 116/2020](#), di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ed attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. a\), del D.Lgs. 152/2006](#), qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi [dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006](#):
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati [nell'allegato L-quater](#) prodotti dalle attività riportate [nell'allegato L-quinquies](#);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c) d) e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi [dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006](#):
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito di attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 2135 C.C.](#) e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto [dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006](#);
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani di cui al [comma 4](#);
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani di cui al [comma 4](#);

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni commerciali se diversi da quelli urbani di cui al [comma 4](#);
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani di cui al [comma 4](#);
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti-da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani di cui al [comma 4](#);
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Si definisce «recupero», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. t\), del D.Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010](#), “*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*”; si definisce «recupero di materia», ai sensi [dell'art. 183 comma 1, lettera t-bis, del D. Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 1, comma 9, lettera f\) del D.Lgs. 116/2020](#): “*qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento*”;
7. Si definisce «riciclaggio», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. u\), del D.Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 10 del D.Lgs. 205/2010](#), “*qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento*”; si definisce «riempimento», ai sensi [dell'art. 183, comma 1, lett. T-bis, del D.Lgs. 152/2006](#), come modificato [dall'art. 1, comma 9, lettera g\) del D.Lgs. 116/2020](#): “*qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini*”.

**ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (ABROGATO a seguito dell'eliminazione della possibilità di assimilazione ex [D.Lgs 116/2020](#))**

**ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate [dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006](#):
- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - i rifiuti radioattivi;
  - i materiali esplosivi in disuso;
  - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
  - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al [D. Lgs. 117/2008](#);
  - sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

## **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani definiti [dall'art. 2, comma 4](#), insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
  - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e posti auto scoperti;
  - c. utenze domestiche, i locali destinati a civile abitazione e le rispettive pertinenze;
  - d. utenze non domestiche, le restanti superfici relative a locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, le tettoie, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117 C.C.](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i [commi 2 e 3 del successivo art. 8](#)
5. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile ad uso abitativo e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le pertinenze di civile abitazione e per le abitazioni non utilizzate (**purché arredate**), oltre che per gli altri locali non a destinazione abitativa

sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito invece, il solo possesso costituisce presunzione dell'occupazione o della conduzione dell'immobile con conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, **indipendentemente dalla presenza o meno di utenze attive**. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui [all'art. 1117 C.C.](#) utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, indipendentemente dalla durata prevista dal contratto di locazione, dal comodato d'uso o altra fattispecie, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Viceversa in caso di detenzione pluriennale derivante da rapporto di locazione o comodato, non avendo natura temporanea, prevede la soggettività passiva in capo al detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) Per le utenze domestiche le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati oppure le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori – dichiarata agli uffici competenti - fino alla data di inizio dell'occupazione o eventualmente la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
  - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - k) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno dei locali e delle aree degli stabilimenti industriali;
2. Le circostanze di cui [al comma precedente](#) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, fatta salva la verifica anche per i periodi di tassazione precedenti non prescritti.

## **ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino al termine dell'anno solare della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R.138/1998](#). Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto [dell'articolo 6 della L. 212/2000](#).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile;
4. La superficie calpestabile ai fini del presente regolamento è misurata al filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie è desunta dalla planimetria catastale, da altra planimetria sottoscritta da tecnico abilitato o da misurazione diretta. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al [comma 1 dell'articolo 10](#)

## **ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui [all'articolo 4](#), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui [all'art. 2135 C.C.](#) Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al [successivo comma 5](#)
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
AUTOCARROZZERIE	70%
FRANTOI	70%
FALEGNAMERIE	70%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	70%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
ELETTRAUTO	50%
MACELLERIE-LAVORAZIONE CARNI E PESCI	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI-FARMACIE-CENTRI ESTETICA	20%
LABORATORI FOTOGRAFICI-ELIOGRAFIE	20%

Per eventuali attività non considerate nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione o della riduzione previste [dai commi precedenti](#), gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
  - inviare **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento la documentazione attestante il trattamento al di fuori del servizio pubblico presso imprese a ciò abilitate. La richiesta, deve essere presentata di anno in anno entro i termini perentori sopra indicati. L'omessa presentazione della medesima con i relativi allegati entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite [dall'art. 2135 C.C.](#)
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Allo smaltimento dei rifiuti

speciali derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal [comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013](#).

6. Laddove, invece, nell'area produttiva, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani:
  - a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
  - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al [secondo periodo del comma 5](#) le percentuali di riduzione di cui al [precedente comma 3](#).

## **ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO O RECUPERO IN MODO AUTONOMO**

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che provvedono direttamente o tramite soggetti autorizzati all'avvio al riciclo o recupero dei rifiuti urbani può essere ridotta **a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti gestiti in modo autonomo rispetto al totale di rifiuti prodotti.**

Ai fini del presente regolamento i rifiuti potenzialmente prodotti sono determinati dal prodotto dell'intera superficie imponibile dove vengono prodotti rifiuti oggetto di riciclo per il coefficiente kd della categoria di tassazione.

2. Al fine dell'applicazione delle riduzioni di cui al [comma 1](#) gli operatori economici, a consuntivo, **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, devono dimostrare di aver avviato al riciclo o recupero i rifiuti mediante trasmissione all'Ufficio Tributi di apposita modulistica con allegata adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti effettivamente avviati al riciclo o recupero, in conformità alle normative vigenti (copia "MUD" e formulari di trasporto vidimati a destinazione dal soggetto che ha provveduto all'attività di riciclo dei rifiuti stessi). **La richiesta, deve essere presentata di anno in anno entro i termini sopra indicati, esclusivamente a mezzo PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le informazioni previste nell'art. 3.2, lettere a-f, della [Delib. ARERA n° 15/2022/R/RIF](#) e nell'apposita modulistica scaricabile dal portale comunale all'indirizzo internet <https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari?COMUNE=1024>. L'omessa presentazione della medesima con i relativi allegati entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.**

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello dell'avvenuto riciclo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

## **ART. 11 BIS - RIFIUTI URBANI AVVIATI INTERAMENTE AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO A SEGUITO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'[art. 198, comma 2-bis, D. Lgs. 152/2006](#), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'[art. 238, comma 10, D. Lgs. 152/2006](#), le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti** i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. **A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.** L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del

servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

**Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti anche per le finalità previste dalla Deliberazione G. R. Liguria n° 215/2021. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.**

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine **del 30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'[art. 30, comma 5, del D. L. 41/2021](#), con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di **2** anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di **90** giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o aree, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno **2** anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti come previsto dall'[art. 11](#) precedente. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata **preventivamente** al Comune o al gestore del servizio.

#### **ART. 11 TER - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.**

1. Ai sensi dei precedenti [art. 10 comma 4](#), [11 comma 2](#) e [art. 11bis comma 2](#), le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata tramite l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'ente e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. L'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione.

## ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel [D.P.R. 158/1999](#) e dalla [deliberazione ARERA N° 363/2021/R/RIF](#) nonché al costo del servizio dei rifiuti secondo il criterio indicato [nell'art. 16 del presente Regolamento](#).
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro altro termine fissato da norme di legge, in conformità al piano finanziario di cui al [successivo art. 15](#).
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente. *La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla [deliberazione ARERA N° 363/2021](#) ed alla [determina ARERA n° 2/2021](#) con specifica deliberazione del Consiglio comunale. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme [dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006](#), le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito [dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000](#), ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui [all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003](#).
2. I costi del servizio di raccolta e smaltimento sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla [delibera n. 443/2019](#) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come previsto negli [artt. 10, 11 e 11-bis precedenti](#)
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma [dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013](#) il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo disciplinato [dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007](#) (convertito dalla [L. 31/2008](#)), è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui [all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013](#).

## ART. 14 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato [dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007](#) (convertito dalla [L. 31/2008](#)).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del [comma precedente](#), ai sensi della [determinazione ARERA n°2/DRIF/2021](#) al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI, come pure il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche come indicato nel precedente [articolo 13 comma 6](#)

## ART. 15 - PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal *nuovo* Metodo Tariffario Rifiuti (*MTR-2*) di cui alla [delibera ARERA n° 363/2021](#) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del [D.P.R. 445/00](#), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa come previsto dalle norme del [D.P.R. 158/1999](#), della [Deliberazione ARERA n. 443/2019](#) e dalla [delibera ARERA n° 363/2021](#) e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della [delibera ARERA n° 363/2021](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

  - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali disciplinato [dall'art. 33-bis del D. l. 248/2007](#) (convertito dalla [L. 31/2008](#));
  - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione *al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento*;
  - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
  - e) *eventuali altri componenti definite dall'ARERA.*
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicato [nell'allegato B](#) del presente regolamento. Nella delibera di approvazione delle tariffe possono essere previste ulteriori categorie rispetto a quelle del periodo precedente, mantenendo lo stesso criterio di commisurazione.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, [all. 1, del D.P.R. 158/1999](#).  
La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli [allegati 1 e 2 al DPR 158/1999](#).
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti [dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999](#), fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [D.P.R. 158/1999](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi [dell'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b [dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo [allegato 1](#).

#### **ART. 16 BIS - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA CON COMMISURAZIONE PUNTUALE DEL COSTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.**

1. Relativamente alla componente di costo per lo smaltimento dei rifiuti cd. "indifferenziati" e **solamente dall'effettiva entrata in vigore del servizio medesimo**, la tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:
  - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
  - b) una quota variabile, comprendente i costi per i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti indifferenziati e i costi di raccolta e trasporto e di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;
  - c) una quota variabile, tariffa a volume, comprendente i costi relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
2. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con sacchi che riportano i segni identificativi del Comune di Taggia.
3. Il Comune assegna ogni anno a ciascun soggetto passivo della TARI con la determinazione della tariffa il volume totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati. Il volume totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati è stabilito sulla base della produzione attesa di rifiuti indifferenziati collegata alla fascia domestica e alla fascia non domestica e alla relativa categoria di appartenenza e modulato sulla base dei coefficienti indicati [nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999](#). Il volume unitario dei sacchi per i rifiuti indifferenziati è stabilito con la determinazione della tariffa. Il numero totale dei sacchi per i rifiuti indifferenziati da assegnare a ciascun soggetto passivo della TARI si ottiene dividendo il volume totale dei sacchi per il volume unitario di un sacco con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

#### **ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#), in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#), mentre non viene considerata per le utenze non abitative c.d. "pertinenze".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, *considerando anche quanto indicato [dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013](#)*.

## ART. 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultino dimoranti nell'utenza (come ad es. le colf – badanti e i conviventi non legati da vincolo di parentela che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Se il trasferimento di domicilio avviene per un periodo non inferiore all'anno, come ad esempio nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o fuori sede, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, oppure per motivi di studio, **la persona assente, purché il nucleo familiare sia costituito da almeno due componenti, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata tramite apposita modulistica da ripresentare ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.**
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di tre unità, salvo presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la composizione del nucleo familiare come risulta dall'anagrafe del comune di residenza e salvo il caso in cui il soggetto sia dimorante per motivi di lavoro, debitamente documentati (copia contratto di lavoro), con obbligo di allegare alla denuncia di inizio occupazione copia del contratto di locazione. La presentazione della suddetta ha validità dall'anno solare di presentazione con diritto all'eventuale ricalcolo della tassa dovuta.  
Per le seconde case a disposizione dei cittadini residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità.
4. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito pertinenti a civili abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da un occupante; nella determinazione della relativa tariffa non si tiene conto della quota variabile. Altresì vengono considerati i locali, non pertinenti a civili abitazioni, posseduti o detenuti da persona fisica non nell'esercizio di attività industriale o professionale e priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli. La medesima disciplina si applica alle abitazioni, senza utenze, ma provviste di mobili o suppellettili.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui [all'articolo 33, comma 1](#), con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti indicano il dettaglio del numero di occupanti ed il relativo periodo di competenza della tassa in giorni con le eventuali variazioni. Qualora ci fossero delle discordanze sul numero degli occupanti da determinarsi come indicato nel [presente articolo](#), sia a favore che a sfavore, l'intestatario dell'utenza domestica deve evidenziare le medesime entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza per permettere all'ufficio tributi il ricalcolo della tassa dovuta. In caso di omissione della comunicazione l'ufficio tributi procederà all'emissione di apposito provvedimento di accertamento in rettifica con applicazione di sanzioni ed interessi di legge.
8. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero di occupanti superiore qualora riscontrato da parte degli organi di vigilanza preposti a seguito di comprovate e ripetute verifiche sull'effettivo utilizzo dell'alloggio.

## **ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, [allegato 1, D.P.R. 158/1999](#).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, *considerando anche quanto indicato [dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013](#)*.
4. Resta ammissibile la deroga prevista al [comma 4 dell'art. 16](#) in sede di determinazione dei coefficienti per i periodi di imposta 2014 e seguenti

## **ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono suddivise nelle categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti indicate [nell'allegato B](#). Per la previsione [dell'art. 16, comma 2](#), è possibile l'integrazione di nuove categorie tramite deliberazione tariffaria.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste [dall'allegato B](#) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 21 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali

ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro il termine di cui al successivo [art. 35, comma 1](#).

Per le utenze domestiche, in mancanza della denuncia di cui sopra, l'inizio della tassazione coincide con la decorrenza del contratto di locazione o altro contratto, ovvero con la data del rogito di acquisto, ovvero con la data della dichiarazione di residenza anagrafica presentata dal soggetto passivo, o comunque dalla data di inizio occupazione qualora dimostrabile da elementi certi; per le utenze non domestiche, l'inizio della tassazione coincide con il giorno di apertura dell'attività o con quello della decorrenza del contratto di locazione se precedente.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nel giorno di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno dell'evento. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo [articolo 35, comma 1](#), decorrendo altrimenti dal giorno di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale sulla Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze, diverse da quelle interessate da raccolta domiciliare o di prossimità, poste ad una distanza compresa tra 500 e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La riduzione verrà determinata a conguaglio sulla base di circostanziata relazione del responsabile del servizio di gestione dei rifiuti che individui in dettaglio le zone, i contribuenti interessati e la durata dei disagi.
5. La riduzione di cui al [comma 1](#) deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al [successivo art. 34](#) e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta. L'ufficio preposto alla gestione dei cassonetti di raccolta deve comunicare all'ufficio tributi le modifiche ed integrazioni del posizionamento degli stessi. Qualora a seguito dell'attivazione del servizio non venga revocata la riduzione resta comunque onere del contribuente comunicare la variazione mediante dichiarazione di cui al [successivo art. 34](#) da presentarsi entro i termini indicati.

## **ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi del Regolamento Comunale per il Progetto di Compostaggio Domestico, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/05/2009, si applica una riduzione del 30%, calcolata sulla quota variabile della tariffa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda da presentarsi presso l'ufficio Ambiente secondo le modalità previste nel regolamento di cui sopra. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano

mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di esito negativo della verifica da parte dei competenti uffici comunali il beneficio decadrà con effetto fin dal primo anno di applicazione o da quello dell'ultima verifica effettuata dal Comune, con conseguente emissione di accertamento in rettifica da parte dell'ufficio tributi.

2. Ai sensi [dell'art. 1, comma 48, L. 178/2020](#) è riconosciuta una riduzione di 2/3 per una sola utenza domestica posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A riguardo è necessario fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
3. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi [dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019](#), convertito in [L. 157/2019](#), sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA.

#### **ART. 24 – ESENZIONE – AGEVOLAZIONE PER REDDITO**

1. Sono esenti dalla tassa i nuclei familiari composti da non più di due persone conviventi, nonché i nuclei superiori a due unità purché gli altri componenti siano minorenni o disabili con certificazione rilasciata dall'ASL (percentuale minima 67%), a condizione che i soggetti siano titolari di un contratto di locazione registrato e qualora il reddito calcolato in base all'ISEE non sia superiore, per l'anno precedente a quello di riferimento, ad € 6.000,00. Tale importo potrà essere annualmente rideterminato in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.
2. La domanda di esenzione deve essere presentata **annualmente** all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, con validità per quello successivo, sulla base di apposito modello messo a disposizione degli utenti, anche sul sito internet istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it)
3. Gli esoneri saranno disposti, di anno in anno, con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali il quale procederà alla valutazione delle domande presentate, comunicando all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti esonerati in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione della TARI per l'anno di competenza.
4. L'esonero potrà essere revocato qualora le condizioni di necessità dovessero venir meno; allo scopo di accertare i requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare le opportune indagini avvalendosi degli organismi comunali.
5. Ai sensi [dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019](#), convertito in [L. 157/2019](#), sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA.

#### **ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO**

1. Alle utenze non domestiche esercenti attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 40%, calcolata sulla quota variabile della tariffa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda da presentarsi presso l'ufficio Ambiente secondo le modalità previste nel regolamento di cui sopra. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano

mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa è ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al [primo comma](#) risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 27 - RIDUZIONE PER RIVENDITA PRODOTTI SFUSI**

1. Gli esercizi commerciali che adottano sistemi "alla spina" per la vendita di detersivi, bevande, caffè ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica. Qualora tale attività (sistemi di vendita "alla spina") risulti quella prevalente in termini di quantità, si applicherà la percentuale di riduzione del 50%.
2. Beneficiano inoltre della riduzione del 10%, della parte variabile della tariffa, gli esercizi pubblici che somministrano al pubblico, attraverso sistemi di depurazione, l'acqua del civico acquedotto.
3. L'esercizio che dimostra di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti sfusi è esente dal pagamento della parte variabile.
4. Le riduzioni di cui al [presente articolo](#) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le medesime riduzioni comunque cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 28 - ESENZIONE PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Sono esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate da organizzazioni di volontariato, senza fini di lucro, iscritte nella competente sezione dell'albo regionale di cui alla Legge regionale Liguria n. 42/2012.

#### **ART. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 75% per la quota fissa e del 75% per la quota variabile della tariffa; la presente disposizione non si applica all'agevolazione prevista dal [comma 1 dell'art. 27](#).

## **ART. 30 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle esenzioni di cui agli articoli precedenti deve essere finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
2. Fermo restando quanto previsto dal [comma 1](#), il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto [dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147](#).
3. Ai sensi [dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147](#), il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Tutte le riduzioni o agevolazioni previste nei commi e negli articoli precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza con le modalità indicate nei medesimi a pena di decadenza ed a condizione che il contribuente richiedente sia in regola con i pagamenti della TARI o che abbia richiesto la rateizzazione degli importi dovuti.

## **ART. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui [all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160](#).
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 50%; il tributo dovuto si ottiene moltiplicando la suddetta tariffa giornaliera per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui [all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160](#). Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli [articoli 11 e 22](#); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui [all'articolo 23](#) e per le utenze non stabilmente attive di cui [all'articolo 26](#).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui [all'art. 19 del D. L.gs. 504/1992](#).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020](#) e dal [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020](#). Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui [all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997](#), ovvero dalla piattaforma di cui [all'articolo 5 del Codice Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82](#), il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal [Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020](#).

## ART. 33 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui [all'art. 19 D. Lgs. 504/1992](#).
2. Gli avvisi devono altresì contenere l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti [dall'art. 7 della L. 212/2000](#), nonché tutte le indicazioni contenute nella [delibera ARERA n. 444/2019](#), a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio per posta ordinaria di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione esclusivamente in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Gli utenti che per legge devono disporre di casella PEC, con relativa pubblicazione della medesima sul portale INIPEC o su altro portale pubblico, riceveranno l'avviso di pagamento sulla medesima casella PEC.
3. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui [all'art. 1, commi 667 e 668, L. 147/2013](#) è effettuato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui [all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997](#), nonché tramite piattaforma "PAGO PA" di cui [all'articolo 5 del Codice Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82](#) oppure bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali qualora previsti dall'Ente.
4. Per i soli contribuenti esteri è altresì possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale i cui estremi sono disponibili sul sito istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it). I medesimi contribuenti dovranno poi, entro 30 giorni dall'effettuazione del pagamento inviare copia dello stesso all'ufficio tributi anche mediante email per permettere il controllo e l'abbinamento del pagamento medesimo.
5. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le scadenze e i termini di versamento saranno stabiliti nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal [comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296](#). L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di cui sopra può essere preceduto dalla notifica di un sollecito con indicazione delle somme dovute comprensive di un importo a titolo di rimborso spese per la gestione del sollecito stesso. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui [all'articolo 42, comma 1](#), oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. L'invio dell'avviso di pagamento di cui al [comma 1](#) non libera il contribuente dall'obbligo di verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
8. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi [dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#) e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus. La stessa richiesta può essere effettuata da ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate (art. 59)
9. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

## ART. 34 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo come indicato [nell'articolo 18](#).
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al [comma precedente](#) non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## ART. 35 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **90 giorni** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [D.Lgs. 507/1993](#) (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al [primo comma](#). Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - per le utenze di soggetti non residenti: oltre ai dati identificativi del dichiarante anche il numero degli occupanti sulla base di quanto previsto [nell'articolo 18](#);
  - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso con relativi estremi del contratto di locazione oltre ai codici utente ed utenza (limitatamente alle variazioni e/o cessazioni);
  - la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
  - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
  - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i con relativi estremi del contratto di locazione oltre ai codici utente ed utenza (limitatamente alle variazioni e/o cessazioni);
  - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni;
  - l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, possibilmente utilizzando una planimetria dei locali e delle aree utilizzate.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Tributi o al Protocollo, oppure può essere inoltrata, con allegata copia di documento di identità:
  - a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
  - b) via fax;
  - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata o posta elettronica.Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.  
Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale; in questo caso non è necessaria la copia del documento di identità del dichiarante.  
In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della [Legge 27/12/2000, n. 212](#)
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o la voltura entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. La modulistica per la presentazione della dichiarazione iniziale, come quella per le dichiarazioni di variazioni e di richieste di ogni agevolazione, sono disponibili sul sito internet istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it) nell'apposita sezione oppure richiedibili tramite mail all'ufficio tributi: [tributi@comune.taggia.im.it](mailto:tributi@comune.taggia.im.it), oltre che direttamente presso gli uffici.
10. Le modalità di presentazione della dichiarazione di attivazione, modifica e cessazione del servizio sono riportate nella Carta della Qualità Contrattuale e Tecnica redatta ai sensi della normativa di settore e delle disposizioni dell'ARERA.
11. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente che ha presentato la dichiarazione ed eventuale altra documentazione entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, comunicando i codici utente ed utenza.

### **ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma [dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013](#) il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Lo stesso Funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi [dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995](#), in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.
3. Lo stesso Funzionario verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. Il Funzionario Responsabile nell'applicazione della sanzione dei provvedimenti da lui sottoscritti deve aver riguardo:
  - a) Alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente;
  - b) All'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze;
  - c) Dalla sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali);
  - d) Dalle condizioni economiche e sociali.
5. Il medesimo Funzionario inoltre ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
  1. errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
  2. omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere.

## ART. 37 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
  - a) inviare al contribuente questionari o altre richieste, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato nella medesima;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
  - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
  - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui [all'art. 1130 Cod. Civ.](#) corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
  - g) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui [all'art. 2729 Cod. Civ.](#)  
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
2. Il Funzionario Responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al [comma 1](#) al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui [all'art. 1, comma 179 e ss. L. 296/2006](#) e s.m.i.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 138/1998](#).
4. Per le finalità del [presente articolo](#), tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente (generalmente con cadenza mensile) copia, elenchi o riferimenti, degli atti, tra cui a titolo di esempio:
  - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - ordinanze di inagibilità emesse per immobili siti nel territorio comunale;
  - violazioni di norme edilizie riscontrate nelle diverse tipologie;
  - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
  - ogni altra documentazione utile alla gestione ed al controllo delle fattispecie tassabili.

## ART. 38 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. La Giunta Comunale può determinare annualmente o periodicamente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, l'ufficio, entro i termini di legge, provvede alla notifica

al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00. La presente disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Il Funzionario Responsabile, su specifica e motivata domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento come previsto nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it)
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione e degli altri strumenti deflattivi del contenzioso qualora applicabili disciplinati nell'apposito titolo del Regolamento Generale delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it)
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al [presente articolo](#) sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili per l'effettuazione dei controlli relativi.
9. In relazione al disposto [dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018](#) in questo comune è istituito e disciplinato con apposito separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

#### **ART. 39 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D. Lgs. 546/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del [D. Lgs. 218/1997](#), limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme previste nel medesimo Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai [commi 2 e 3](#) precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate

#### **ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla [L. 160/2019 e s.m.i.](#), ovvero in base alla disciplina di cui al Titolo II del [D.P.R. 602/73](#) con esclusione [dell'art. 48bis](#) del medesimo D.P.R.
2. Per gli atti di cui al comma precedente il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla [lettera b\), comma 792, art. 1 della L. 160/2019](#)
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00, così come stabilito [dall'art. 1, comma 794, L. 160/2019](#). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

## ART. 41 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente tramite apposita modulistica disponibile sulla sezione dedicata del sito internet [www.taggia.it](http://www.taggia.it) oppure presso gli uffici comunali entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal [comma 6 dell'art. 42](#), a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore o uguale a euro 12,00; altresì non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta anche per diversi periodi di imposta successivi. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione, comunicando al contribuente l'avvenuta compensazione con specifica indicazione dell'anno di imposta e dell'importo compensato. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo, già inviate all'Ente competente in formato elettronico per la predisposizione dello stesso o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata a compensazione per successivi versamenti

## ART. 42 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista [dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi [dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97](#).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. ([art. 1, c.696, L.147/2013](#))
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. ([art. 1, c.697, L.147/2013](#))
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o all'istanza di cui [all'art. 37](#) entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; ([art. 1, c.698, L.147/2013](#));
5. Le sanzioni di cui ai precedenti [commi 2, 3 e 4](#) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. In caso di presentazione nei termini di cui al periodo precedente dell'istanza per il pagamento rateizzato ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate, devono essere corrisposte insieme alla prima rata l'importo delle sanzioni ridotte e degli interessi indicati nell'avviso di accertamento.
6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

## ART. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi [dell'art. 6, lett. e\), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI TAGGIA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune (DPO) sono disponibili sul sito internet istituzionale, [www.taggia.it](http://www.taggia.it)

## **ART. 44 – OBBLIGO DI TRASPARENZA**

1. Ai sensi della [delibera ARERA n° 444/2019](#) il Comune di Taggia ha pubblicato sul proprio portale internet istituzionale [www.taggia.it](http://www.taggia.it) mediante link a sezione dedicata gli elementi informativi da rendere disponibili per gli utenti.

## **ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dalle altre disposizioni vigenti in materia di TARI e quelle contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A – (ABROGATO) Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**  
**ABROGATA POSSIBILITA' DI ASSIMILAZIONE A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE [D.Lgs 116/2020](#)**

**ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.**  
Come da [ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) -

**Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

**PROPOSTA**  
**DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 19/05/2023**

**OGGETTO:**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF TARI 2022/2025 APPROVATO DA EGATO CON REVISIONE INFRA PERIODO E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2022 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera (Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente) 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/05/2023 al n. 14524, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, validato e approvato a seguito di istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, in particolare come indicato dall'Autorità al comma 8.5 della Deliberazione sopra indicata, *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa [...]"*.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

**CONSIDERATE**, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**VISTO:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- il decreto Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale– n°97 del 26.07.2023, che differisce il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione triennale 2023–2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**VISTO** il piano finanziario PEF per l'anno 2023, sopra richiamato, che prevede un costo del servizio pari a € 3.932.222,00 ripartiti in € 2.574.119,00 di quota variabile e € 1.358.103,00 di quota fissa;

**TENUTO CONTO** che il contributo MIUR per l'anno 2021, pari a € 11.555,00, relativo alle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche, unitamente alla somma incassata per recupero evasione realizzato nello stesso anno e pari a € 71.909,00, per un totale complessivo di € 83.464,00, secondo le regole del nuovo MTR-2, sono già stati conteggiati nel "tool" (strumento) di calcolo del PEF Tari 2023;

**VISTA** la nota dell'Amministrazione provinciale di Imperia trasmessa via PEC, prot. 32326 del 17/11/2022, con la quale si comunicavano le somme, destinate al Comune di Taggia per l'anno 2021, relative a penalità e royalty (indennizzo) connesse al mancato rispetto, da parte dei Comuni, delle quote minime di raccolta differenziata e all'indennizzo previsto per il Comune di Taggia in quanto sede di discarica;

**CONSIDERATO** che, in base all'andamento delle somme riportate nella nota sopra citata che la Provincia si impegna a riversare al Comune di Taggia per l'anno 2021, si può stimare, prudenzialmente, una entrata relativa all'anno in questione pari a circa € 177.223,00;

**RITENUTO** di poter abbattere i costi del piano finanziario 2023 di € 177.223,00 sui costi variabili;

**DATO ATTO** pertanto che, sulla base del sopra descritto abbattimento, il gettito della TARI per l'anno 2023 ammonta ad € 3.755.000,00 così ripartiti: € 2.396.897,00 di parte variabile e € 1.358.103,00 di parte fissa;

**RITENUTO** necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2023;

**TENUTO CONTO** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**CONSIDERATO** che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.";

**RITENUTO** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

**RITENUTO** di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023, tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno di stabilire che la TARI per l'anno 2023 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre (rata unica 16 dicembre);

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**TENUTO CONTO** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

**ACQUISITI** i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI PRENDERE ATTO** del PEF TARI validato e approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) a seguito di istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 17/05/20236 al n° 14524;

**DI APPROVARE** le Tariffe TARI per l'anno 2023 di cui all'allegato A del presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI STABILIRE** che la TARI per l'anno 2023 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre (rata unica 16 dicembre);

**DI DARE ATTO** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

**DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Imperia nella misura del 5%;

**DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

**DI DICHIARARE**, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza sopra indicati.

**COMUNE DI TAGGIA**

**TARI**

**METODO**

**NORMALIZZATO**

**SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2023**

**COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI**

**D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158**

# 1) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

## QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 8.308.473,00

### 1.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	11.156	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	9.543	<b>85,54</b>	<b>68,00</b>
Numero UtENZE non domestiche	1.613	<b>14,46</b>	<b>32,00</b>

### 1.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

#### Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	3,28	5,50	4,67	6.499,00	30.350,33
102	Cinematografi e teatri	365	2,50	3,50	2,97	0,00	0,00
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	365	4,20	4,90	5,88	59.701,00	351.041,88
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	365	6,25	7,21	9,37	2.777,00	26.020,49
105	Stabilimenti balneari	365	3,10	5,22	4,70	23.780,00	111.766,00
106	Esposizioni, autosaloni	365	2,82	4,22	4,64	11.635,00	53.986,40
107	Alberghi con ristorante	365	9,85	13,45	10,76	9.387,00	101.004,12
108	Alberghi senza ristorante	365	7,76	8,88	7,54	1.860,00	14.024,40
109	Case di cura e riposo	365	8,20	10,22	8,68	3.274,00	28.418,32
110	Ospedali	365	8,81	10,55	8,96	0,00	0,00
111	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,78	12,45	9,96	21.080,00	209.956,80
112	Banche ed istituti di credito	365	4,50	5,03	7,54	5.776,00	43.551,04
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	8,15	11,55	15,02	23.528,00	353.390,56
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	9,08	14,78	11,82	1.838,00	21.725,16
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	365	4,92	6,81	8,85	1.511,00	13.372,35
116	Banchi di mercato beni durevoli	365	8,90	14,58	11,66	0,00	0,00
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	365	8,95	12,12	14,54	3.265,00	47.473,10
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	365	6,76	8,48	11,02	3.427,00	37.765,54
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	8,95	11,55	13,86	9.083,00	125.890,38
120	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,13	7,53	9,79	0,00	0,00
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,91	11,58	1.650,00	19.107,00

122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	365	45,67	78,97	27,40	4.711,00	129.081,40
123	Mense, birrerie, amburgherie	365	39,78	62,55	23,87	67,00	1.599,29
124	Bar, caffè, pasticceria	365	32,44	51,55	25,95	6.983,00	181.208,85
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	16,55	22,67	19,26	9.930,00	191.251,80
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,60	21,40	17,12	0,00	0,00
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	365	58,76	92,56	35,26	3.698,00	130.391,48
128	Ipermercati di generi misti	365	12,82	22,45	31,19	9.253,00	288.601,07
129	Banchi di mercato generi alimentari	365	28,70	56,78	42,58	0,00	0,00
130	Discoteche, night club	365	8,56	15,68	13,32	350,00	4.662,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **2.515.639,76**

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$Irnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / Q_{tot} \text{rifiuti} * 100$

$2.515.639,76 / 8.308.473,00 * 100 =$

% Calcolata

**30,28**

% Corretta

**32,00**

### 1.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	8.308.473,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	<b>2.515.639,76</b>
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	<b>5.792.833,24</b>

## 2) ENTRATE TARIFFARIE

*Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile*

Totale entrate tariffarie di parte FISSA	<b>1.358.103,00</b>
Totale entrate tariffarie di parte VARIABILE	<b>2.396.897,00</b>

### **TOTALE ENTRATE TARIFFARIE**

**3.755.000,00**

(Parte Fissa + Parte Variabile)

## 2.1) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

### RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte fissa delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	1.358.103,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	923.510,04	85,54	68,00
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	434.592,96	14,46	32,00

### RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotte.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	2.396.897,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	1.629.889,96	69,72	68,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	767.007,04	30,28	32,00

### 3) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

#### UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie \* correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

#### UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

## 4) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

### 4.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
	0,00	0,00
FUORI ZONA <1	60,00	60,00
AUTOSMALTIMENTO 75%	0,00	75,00
AUTOSMALTIMENTO 40%	0,00	40,00
RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER LAVORI	50,00	50,00
RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	70,00	70,00
RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	30,00	30,00
RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	20,00	20,00
COMPOSTAGGIO DOMESTICO	0,00	30,00
FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	72,50	72,50
AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10%	0,00	10,00

### 4.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	FUORI ZONA <1	3.346,00	19
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	7.552,00	53
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	8.317,00	102
Utenza domestica (2 componenti)	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	1.837,00	24
	FUORI ZONA <1	1.749,00	14
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	4.138,00	36
Utenza domestica (3 componenti)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	14.480,00	165
	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	2.129,00	25
	FUORI ZONA <1	2.963,00	31
Utenza domestica (4 componenti)	AUTOSMALTIMENTO 75%	145,00	1
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	7.487,00	100
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	8.814,00	94
Utenza domestica (5 componenti)	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	1.662,00	17
	FUORI ZONA <1	572,00	6
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	2.245,00	17
Utenza domestica (6 componenti)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.226,00	54
	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	574,00	6
	FUORI ZONA <1	314,00	2
Utenza domestica (7 componenti)	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	510,00	3
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.029,00	12
	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	512,00	5

Utenza domestica (6 componenti e oltre)	FUORI ZONA <1	328,00	2
	COMPOSTAGGIO DOMESTICO	445,00	3
	FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO	85,00	1

#### 4.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	FUORI ZONA <1	254,00	254,00
	AUTOSMALTIMENTO 75%	15.778,00	15.778,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	920,00	920,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	572,00	572,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	13,00	13,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	AUTOSMALTIMENTO 40%	299,00	299,00
	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	100,00	100,00
Stabilimenti balneari	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	22.881,00	22.881,00
Esposizioni, autosaloni	AUTOSMALTIMENTO 75%	822,00	822,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	750,00	750,00
Alberghi con ristorante	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	1.444,00	1.444,00
	AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10%	455,00	455,00
Alberghi senza ristorante	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	64,00	64,00
Case di cura e riposo	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	1.700,00	1.700,00
Uffici, agenzie, studi professionali	FUORI ZONA <1	240,00	240,00
	AUTOSMALTIMENTO 75%	3.797,00	3.797,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	407,00	407,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	106,00	106,00
Banche ed istituti di credito	AUTOSMALTIMENTO 40%	596,00	596,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	409,00	409,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	AUTOSMALTIMENTO 75%	3.000,00	3.000,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	3.408,00	3.408,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	41,00	41,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	AUTOSMALTIMENTO 75%	184,00	184,00
	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	37,00	37,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	437,00	437,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	AUTOSMALTIMENTO 75%	355,00	355,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	248,00	248,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	420,00	420,00
	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	438,00	438,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	74,00	74,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	AUTOSMALTIMENTO 40%	308,00	308,00
	RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. ELETTRAUTO MACCELL. + RIDUZIONE PER	4.108,00	4.108,00

	LAVORI		
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	1.616,00	1.616,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	AUTOSMALTIMENTO 75%	20,00	20,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	210,00	210,00
	RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE	51,00	51,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	AUTOSMALTIMENTO 75%	263,00	263,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	63,00	63,00
	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	190,00	190,00
	AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10%	159,00	159,00
Bar, caffè, pasticceria	AUTOSMALTIMENTO 75%	204,00	204,00
	RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'	616,00	616,00
	AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10%	88,00	88,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	AUTOSMALTIMENTO 75%	2.918,00	2.918,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	3.239,00	3.239,00
	RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER LAVORI	555,00	555,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	392,00	392,00
	AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10%	61,00	61,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	AUTOSMALTIMENTO 75%	1.535,00	1.535,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	323,00	323,00
	RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE	25,00	25,00
Ipermercati di generi misti	AUTOSMALTIMENTO 75%	5.490,00	5.490,00
	AUTOSMALTIMENTO 40%	3.763,00	3.763,00

#### 4.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	323.904,00	2653	315.278,18	2.556,50
Utenza domestica (2 componenti)	165.387,00	2432	159.897,48	2.330,78
Utenza domestica (3 componenti)	223.779,00	3544	215.555,35	3.414,13
Utenza domestica (4 componenti)	51.589,00	664	49.258,15	627,95
Utenza domestica (5 componenti)	14.133,00	173	13.216,40	162,48
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	6.600,00	77	6.341,58	74,18

#### 4.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabale)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.499,00	6.499,00	6.499,00
102-Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	59.701,00	59.145,60	46.944,10
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.777,00	2.747,00	2.627,40
105-Stabilimenti balneari	23.780,00	16.915,70	16.915,70
106-Esposizioni, autosaloni	11.635,00	11.635,00	10.718,50
107-Alberghi con ristorante	9.387,00	8.953,80	8.908,30
108-Alberghi senza ristorante	1.860,00	1.815,20	1.815,20
109-Case di cura e riposo	3.274,00	2.934,00	2.934,00
110-Ospedali	0,00	0,00	0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali	21.080,00	20.914,80	17.904,25
112-Banche ed istituti di credito	5.776,00	5.694,20	5.455,80
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	23.528,00	23.499,30	19.886,10
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.838,00	1.739,50	1.601,50
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.511,00	1.511,00	1.511,00
116-Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3.265,00	3.265,00	3.265,00
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3.427,00	2.986,80	2.621,35
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.083,00	5.897,80	5.774,60
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1.650,00	1.492,80	1.477,80
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.711,00	4.609,90	4.396,75
123-Mense, birrerie, amburgherie	67,00	67,00	67,00
124-Bar, caffè, pasticceria	6.983,00	6.798,20	6.636,40
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9.930,00	9.378,10	5.887,90
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3.698,00	3.680,50	2.400,05
128-Ipermercati di generi misti	9.253,00	9.253,00	3.630,30
129-Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00
130-Discoteche, night club	350,00	350,00	350,00

## 5) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

### 5.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie \* correttivo dato da n.componenti nucleo)

#### Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

### UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	315.278,18	0,80	0,80	252.222,54	1,04129	328.296,02
Utenza domestica (2 componenti)	159.897,48	0,94	0,94	150.303,63	1,22351	195.636,17
Utenza domestica (3 componenti)	215.555,35	1,05	1,05	226.333,12	1,36669	294.597,34
Utenza domestica (4 componenti)	49.258,15	1,14	1,14	56.154,29	1,48384	73.091,21
Utenza domestica (5 componenti)	13.216,40	1,23	1,23	16.256,17	1,60098	21.159,19
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	6.341,58	1,30	1,30	8.244,05	1,69209	10.730,52
				<b>709.513,80</b>		<b>923.510,45</b>

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
<b>923.510,04</b>	/	<b>709.513,80</b>	=	<b>1,30161</b>

## 5.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

### Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } ( N(n) * K_b(n) )$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	2.556,50	0,60	1,00	0,60	1.533,90	74,95207	191.614,97
Utenza domestica (2 componenti)	2.330,78	1,40	1,80	1,40	3.263,09	174,88817	407.625,85
Utenza domestica (3 componenti)	3.414,13	1,80	2,30	1,80	6.145,43	224,85622	767.688,37
Utenza domestica (4 componenti)	627,95	2,20	3,00	2,20	1.381,49	274,82427	172.575,90
Utenza domestica (5 componenti)	162,48	2,90	3,60	2,90	471,19	362,26836	58.861,36
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	74,18	3,40	4,10	3,40	252,21	424,72842	31.506,35
					<b>13.047,31</b>		<b>1.629.872,80</b>

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
5.792.833,24	/	13.047,31	=	443,98679

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
1.629.889,96	/	5.792.833,24	=	0,28136

## 6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

### 6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m<sup>2</sup> determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatóriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m <sup>2</sup>	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,58	6.499,00	3.769,42	0,88700	5.764,61
102-Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	0,00	0,00	0,56584	0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	59.145,60	35.487,36	0,91759	54.271,41
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	1,14	2.747,00	3.131,58	1,74341	4.789,15
105-Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,58	16.915,70	9.811,11	0,88700	15.004,23
106-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,56	11.635,00	6.515,60	0,85641	9.964,33
107-Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,39	8.953,80	12.445,78	2,12574	19.033,45
108-Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,91	1.815,20	1.651,83	1,39167	2.526,16
109-Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,06	2.934,00	3.110,04	1,62107	4.756,22
110-Ospedali	1,07	1,29	1,09	0,00	0,00	1,66695	0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,22	20.914,80	25.516,06	1,86576	39.022,00
112-Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,91	5.694,20	5.181,72	1,39167	7.924,45
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,83	23.499,30	43.003,72	2,79864	65.766,08
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,44	1.739,50	2.504,88	2,20221	3.830,74
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	1,08	1.511,00	1.631,88	1,65165	2.495,64
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,42	0,00	0,00	2,17162	0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,78	3.265,00	5.811,70	2,72217	8.887,89
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,34	2.986,80	4.002,31	2,04928	6.120,79
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,69	5.897,80	9.967,28	2,58453	15.243,04

120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	1,20	0,00	0,00	1,83517	0,00
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,42	1.492,80	2.119,78	2,17162	3.241,79
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,34	4.609,90	15.397,07	5,10790	23.546,91
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,91	67,00	194,97	4,45029	298,17
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,17	6.798,20	21.550,29	4,84791	32.957,06
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,35	9.378,10	22.038,54	3,59388	33.703,77
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,09	0,00	0,00	3,19626	0,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,30	3.680,50	15.826,15	6,57603	24.203,08
128-Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	3,56	9.253,00	32.940,68	5,44434	50.376,48
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,19	0,00	0,00	7,93712	0,00
130-Discoteche, night club	1,04	1,91	1,62	350,00	567,00	2,47748	867,12
					<b>284.176,75</b>		<b>434.594,57</b>

**quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:**

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				<b>Qapf (€/m<sup>2</sup>)</b>
<b>434.592,96</b>	<b>/</b>	<b>284.176,75</b>	<b>=</b>	<b>1,52931</b>

## 6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m <sup>2</sup>	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	4,67	6.499,00	30.350,33	1,85647	12.065,20
102-Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,97	0,00	0,00	1,18066	0,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	5,88	46.944,10	276.031,31	2,33748	109.730,89
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	9,37	2.627,40	24.618,74	3,72486	9.786,70
105-Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,70	16.915,70	79.503,79	1,86839	31.605,12
106-Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	4,64	10.718,50	49.733,84	1,84454	19.770,70
107-Alberghi con ristorante	9,85	13,45	10,76	8.908,30	95.853,31	4,27742	38.104,54
108-Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,54	1.815,20	13.686,61	2,99738	5.440,84
109-Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,68	2.934,00	25.467,12	3,45056	10.123,94
110-Ospedali	8,81	10,55	8,96	0,00	0,00	3,56187	0,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	9,96	17.904,25	178.326,33	3,95940	70.890,09
112-Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,54	5.455,80	41.136,73	2,99738	16.353,11
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	15,02	19.886,10	298.689,22	5,97090	118.737,91
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	11,82	1.601,50	18.929,73	4,69880	7.525,13
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	8,85	1.511,00	13.372,35	3,51814	5.315,91
116-Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	11,66	0,00	0,00	4,63520	0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	14,54	3.265,00	47.473,10	5,78009	18.871,99
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	11,02	2.621,35	28.887,28	4,38078	11.483,56
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	13,86	5.774,60	80.035,96	5,50977	31.816,72
120-Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	9,79	0,00	0,00	3,89182	0,00
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	11,58	1.477,80	17.112,92	4,60340	6.802,90
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	27,40	4.396,75	120.470,95	10,89232	47.890,81
123-Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	23,87	67,00	1.599,29	9,48904	635,77
124-Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	25,95	6.636,40	172.214,58	10,31590	68.460,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	19,26	5.887,90	113.400,95	7,65643	45.080,29
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	17,12	0,00	0,00	6,80571	0,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	35,26	2.400,05	84.625,76	14,01691	33.641,28
128-Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	31,19	3.630,30	113.229,06	12,39896	45.011,94
129-Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	42,58	0,00	0,00	16,92683	0,00
130-Discoteche, night club	8,56	15,68	13,32	350,00	4.662,00	5,29510	1.853,29
					<b>1.929.411,26</b>		<b>766.999,07</b>

**quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:**

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				<b>CU (€/Kg)</b>
<b>767.007,04</b>	<b>/</b>	<b>1.929.411,26</b>	<b>=</b>	<b>0,39753</b>

## 7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,80	1,30161	<b>1,04129</b>	0,60	443,98679	0,28136	<b>74,95207</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,30161	<b>1,22351</b>	1,40	443,98679	0,28136	<b>174,88817</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	1,30161	<b>1,36669</b>	1,80	443,98679	0,28136	<b>224,85622</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	1,30161	<b>1,48384</b>	2,20	443,98679	0,28136	<b>274,82427</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	1,30161	<b>1,60098</b>	2,90	443,98679	0,28136	<b>362,26836</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	1,30161	<b>1,69209</b>	3,40	443,98679	0,28136	<b>424,72842</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	1,52931	<b>0,88700</b>	4,67	0,39753	<b>1,85647</b>
102-Cinematografi e teatri	0,37	1,52931	<b>0,56584</b>	2,97	0,39753	<b>1,18066</b>
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	1,52931	<b>0,91759</b>	5,88	0,39753	<b>2,33748</b>
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,14	1,52931	<b>1,74341</b>	9,37	0,39753	<b>3,72486</b>
105-Stabilimenti balneari	0,58	1,52931	<b>0,88700</b>	4,70	0,39753	<b>1,86839</b>
106-Esposizioni, autosaloni	0,56	1,52931	<b>0,85641</b>	4,64	0,39753	<b>1,84454</b>
107-Alberghi con ristorante	1,39	1,52931	<b>2,12574</b>	10,76	0,39753	<b>4,27742</b>
108-Alberghi senza ristorante	0,91	1,52931	<b>1,39167</b>	7,54	0,39753	<b>2,99738</b>
109-Case di cura e riposo	1,06	1,52931	<b>1,62107</b>	8,68	0,39753	<b>3,45056</b>
110-Ospedali	1,09	1,52931	<b>1,66695</b>	8,96	0,39753	<b>3,56187</b>
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	1,52931	<b>1,86576</b>	9,96	0,39753	<b>3,95940</b>
112-Banche ed istituti di credito	0,91	1,52931	<b>1,39167</b>	7,54	0,39753	<b>2,99738</b>
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,83	1,52931	<b>2,79864</b>	15,02	0,39753	<b>5,97090</b>
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	1,52931	<b>2,20221</b>	11,82	0,39753	<b>4,69880</b>
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,08	1,52931	<b>1,65165</b>	8,85	0,39753	<b>3,51814</b>
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,42	1,52931	<b>2,17162</b>	11,66	0,39753	<b>4,63520</b>
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,78	1,52931	<b>2,72217</b>	14,54	0,39753	<b>5,78009</b>
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,34	1,52931	<b>2,04928</b>	11,02	0,39753	<b>4,38078</b>
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,69	1,52931	<b>2,58453</b>	13,86	0,39753	<b>5,50977</b>
120-Attività industriali con capannoni di produzione	1,20	1,52931	<b>1,83517</b>	9,79	0,39753	<b>3,89182</b>
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	1,52931	<b>2,17162</b>	11,58	0,39753	<b>4,60340</b>
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,34	1,52931	<b>5,10790</b>	27,40	0,39753	<b>10,89232</b>
123-Mense, birrerie, amburgherie	2,91	1,52931	<b>4,45029</b>	23,87	0,39753	<b>9,48904</b>
124-Bar, caffè, pasticceria	3,17	1,52931	<b>4,84791</b>	25,95	0,39753	<b>10,31590</b>
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,35	1,52931	<b>3,59388</b>	19,26	0,39753	<b>7,65643</b>
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,09	1,52931	<b>3,19626</b>	17,12	0,39753	<b>6,80571</b>
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,30	1,52931	<b>6,57603</b>	35,26	0,39753	<b>14,01691</b>
128-Ipermercati di generi misti	3,56	1,52931	<b>5,44434</b>	31,19	0,39753	<b>12,39896</b>
129-Banchi di mercato generi alimentari	5,19	1,52931	<b>7,93712</b>	42,58	0,39753	<b>16,92683</b>
130-Discoteche, night club	1,62	1,52931	<b>2,47748</b>	13,32	0,39753	<b>5,29510</b>

## 8) PIANO FINANZIARIO

<b>ENTRATE TARIFFARIE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	923.510,04	1.629.889,96	2.553.400,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE	434.592,96	767.007,04	1.201.600,00
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE</b>	<b>1.358.103,00</b>	<b>2.396.897,00</b>	<b>3.755.000,00</b>

<b>GETTITO UTENZE DOMESTICHE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	328.296,02	191.614,97	519.910,99
Utenza domestica (2 componenti)	195.636,17	407.625,85	603.262,02
Utenza domestica (3 componenti)	294.597,34	767.688,37	1.062.285,71
Utenza domestica (4 componenti)	73.091,21	172.575,90	245.667,11
Utenza domestica (5 componenti)	21.159,19	58.861,36	80.020,55
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	10.730,52	31.506,35	42.236,87
Totale	923.510,45	1.629.872,80	2.553.383,25

<b>GETTITO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.764,61	12.065,20	17.829,81
Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	54.271,41	109.730,89	164.002,30
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.789,15	9.786,70	14.575,85
Stabilimenti balneari	15.004,23	31.605,12	46.609,35
Esposizioni, autosaloni	9.964,33	19.770,70	29.735,03
Alberghi con ristorante	19.033,45	38.104,54	57.137,99
Alberghi senza ristorante	2.526,16	5.440,84	7.967,00
Case di cura e riposo	4.756,22	10.123,94	14.880,16
Ospedali	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	39.022,00	70.890,09	109.912,09
Banche ed istituti di credito	7.924,45	16.353,11	24.277,56
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	65.766,08	118.737,91	184.503,99
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.830,74	7.525,13	11.355,87
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2.495,64	5.315,91	7.811,55
Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.887,89	18.871,99	27.759,88
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.120,79	11.483,56	17.604,35
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15.243,04	31.816,72	47.059,76
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	3.241,79	6.802,90	10.044,69
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23.546,91	47.890,81	71.437,72
Mense, birrerie, amburgherie	298,17	635,77	933,94
Bar, caffè, pasticceria	32.957,06	68.460,44	101.417,50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	33.703,77	45.080,29	78.784,06
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	24.203,08	33.641,28	57.844,36
Ipermercati di generi misti	50.376,48	45.011,94	95.388,42
Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	867,12	1.853,29	2.720,41
Totale	434.594,57	766.999,07	1.201.593,64
<b>TOTALE GETTITO</b>	<b>1.358.105,02</b>	<b>2.396.871,87</b>	<b>3.754.976,89</b>

**COPERTURA ENTRATE TARIFFARIE: 100,00%**



**Settore Segretario Generale**  
**Servizi legali ed assicurativi - Contratti ed Egato**  
Corso F. Cavallotti, 59 - 18038  
Cod. Fisc.: 00253750087  
Tel. 0184/580.250/379  
PEC: [comune.sanremo@legalmail.it](mailto:comune.sanremo@legalmail.it)

Sanremo, 17 maggio 2023

Spett.le  
**Comune di Taggia**  
via pec

**OGGETTO: Relazione unitaria pef 2022/2025 anno 2023**

Si comunica, con la presente nota, l'approvazione della Relazione unitaria meglio vista in oggetto e la si trasmette insieme al suo allegato 1.

Con l'occasione, vogliate gradire,

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Egato e Segretario Generale  
dr.ssa Monica Di Marco



MONICA DI MARCO  
17.05.2023 12:04:11  
GMT+01:00

=





Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	<b>CRT</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	<b>CTS</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	<b>CTR</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	<b>CRD</b>
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	<b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	<b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	<b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	<b>AR</b>
Fattore di Sharing	<b>b</b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	<b>b(AR)</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	<b>AR<sub>sc</sub></b>
Fattore di Sharing	<b>ω</b>
Fattore di Sharing	<b>b(1+ω)</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	<b>RCtot<sub>TV</sub></b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	
Recupero delta ( $\sum I_a - \sum I_{max}$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	
<b><math>\sum TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni</b>	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	<b>CSL</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	<b>CARC</b>
Costi generali di gestione	<b>CGG</b>
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	<b>CCD</b>
Altri costi	<b>CO<sub>AL</sub></b>
Costi comuni	<b>CC</b>
Ammortamenti	<b>Amm</b>
Accantonamenti	<b>Acc</b>

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di aff
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA
<b><math>\sum TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>
raccolta differenziata %
$q_{a-2}$ ton
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)
<b>Coefficiente di gradualità</b>
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b><math>\gamma_1</math></b>
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b><math>\gamma_2</math></b>
<b>Totale <math>\gamma</math></b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>
$rpi_a$
coefficiente di recupero di produttività <b><math>X_a</math></b>
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b><math>QL_a</math></b>
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b><math>PG_a</math></b>

coeff. per decreto legislativo n. 116/20 **C<sub>116</sub>**

**Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe  $\rho$**

**$(1+\rho)$**

**$\sum T_a$**

$\sum TV_{a-1}$

$\sum TF_{a-1}$

**$\sum T_{a-1}$**

**$\sum T_a / \sum T_{a-1}$**

**$\sum T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**

**delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )**

TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )

TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )

**Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )**

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

**$\sum TV_a$  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**

**$\sum TF_a$  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**

**Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021**

**Attività esterne Ciclo integrato RU**

2022

Ambito tariffario: Piano d'Ambito Sanremo

Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
343.837	-	343.837
25.295	355.633	380.928
82.744	290.463	373.208
1.026.808	-	1.026.808
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	0,60	0,60
-	-	-
145.653	-	145.653
0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66
96.131	-	96.131
-	-	-
	202.865	202.865
<b>1.382.553</b>	<b>848.962</b>	<b>2.231.515</b>

in

623.488	-	623.488
11.907	85.558	97.464
279.373	64.542	343.914
-	-	-
-	21.888	21.888
291.280	171.987	463.267
66.939	-	66.939
-	585.874	585.874

	-	-	-
	-	585.874	585.874
ic	-	-	-
	-	-	-
	117.703	-	117.703
	-	-	-
	-	-	-
	184.642	585.874	770.516
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
		112.153	112.153
	<b>1.099.410</b>	<b>870.014</b>	<b>1.969.424</b>
	<b>2.487.275</b>	<b>1.718.976</b>	<b>4.206.251</b>
	<b>2.481.963</b>	<b>1.718.976</b>	<b>4.200.939</b>

		70%
		9.131,29
		37,92
		28,41

		0,00
		-0,05
		<b>-0,05</b>
		<b>0,95</b>

		1,7%
		0,20%
		0,00%
		2,00%

		0,00%
		<b>3,50%</b>
		<b>1,0350</b>
		4.200.939
		1.940.062
		1.632.910
		<b>3.572.972</b>
		<b>1,1758</b>

		<b>3.698.026</b>
		502.913

<b>1.382.553</b>	<b>848.962</b>	<b>2.231.515</b>
<b>1.099.410</b>	<b>367.101</b>	<b>1.466.511</b>
<b>2.481.963</b>	<b>1.216.063</b>	<b>3.698.026</b>

		-
		52.101

		2.231.515
		1.414.410
		<b>3.645.925</b>

-	-	-
---	---	---

2023

Ambito tariffario: Piano d'Ambito Sanremo

Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
345.665	-	345.665
-	382.267	382.267
-	266.739	266.739
1.338.921	-	1.338.921
-	-	-
-	-	-
-	199.639	199.639
-	-	-
0,60	0,60	0,60
-	-	-
234.848	-	234.848
0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66
155.000	-	155.000
-	-	-
	237.620	237.620
-	-	-
<b>1.529.587</b>	<b>1.086.265</b>	<b>2.615.852</b>

737.885	-	737.885
21.450	91.524	112.974
104.825	68.353	173.178
-	-	-
-	21.866	21.866
126.275	181.743	308.018
66.939	-	66.939
-	64.673	64.673

-	-	-
-	64.673	64.673
-	-	-
-	-	-
113.628	-	113.628
-	-	-
-	-	-
180.568	64.673	245.240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	108.692	108.692
-	-	-
<b>1.044.728</b>	<b>355.107</b>	<b>1.399.835</b>
<b>2.709.314</b>	<b>1.834.761</b>	<b>4.544.075</b>
<b>2.574.314</b>	<b>1.441.372</b>	<b>4.015.687</b>

		70%
		9.131,29
		39,13
		28,41

		0,00
		-0,05
		<b>-0,05</b>
		<b>0,95</b>

		1,7%
		0,11%
		4,00%
		3,00%

		0,00%
		<b>8,59%</b>
		<b>1,0859</b>
		4.015.687
		2.231.515
		1.466.511
		<b>3.698.026</b>
		<b>1,0859</b>

		<b>4.015.687</b>
		-

<b>1.529.587</b>	<b>1.086.265</b>	<b>2.615.852</b>
<b>1.044.728</b>	<b>355.107</b>	<b>1.399.835</b>
<b>2.574.314</b>	<b>1.441.372</b>	<b>4.015.687</b>

		41.732
		41.732

		2.574.119
		1.358.103
		<b>3.932.222</b>

-	-	-
---	---	---

2024

Ambito tariffario: Piano d'Ambito Sanremo

Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
345.665	-	345.665
-	382.267	382.267
-	266.739	266.739
1.338.921	-	1.338.921
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,60	0,60	0,60
-	-	-
234.848	-	234.848
0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66
155.000	-	155.000
-	-	-
	217.657	217.657
-	-	-
<b>1.529.587</b>	<b>866.662</b>	<b>2.396.249</b>

737.885	-	737.885
21.450	91.524	112.974
104.825	68.353	173.178
-	-	-
-	21.866	21.866
126.275	181.743	308.018
66.939	-	66.939
-	64.673	64.673

-	-	-
-	64.673	64.673
-	-	-
-	-	-
108.742	-	108.742
-	-	-
-	-	-
175.681	64.673	240.354
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	108.692	108.692
-	-	-
<b>1.039.841</b>	<b>355.107</b>	<b>1.394.948</b>
<b>2.704.428</b>	<b>1.615.158</b>	<b>4.319.585</b>
<b>2.569.428</b>	<b>1.221.770</b>	<b>3.791.197</b>

		70%
		9.131,29
		40,50
		28,41

		0,00
		-0,05
		<b>-0,05</b>
		<b>0,95</b>

		1,7%
		0,11%
		0,00%
		0,00%

		0,00%
		<b>1,59%</b>
		<b>1,0159</b>
		3.791.197
		2.615.852
		1.399.835
		<b>4.015.687</b>
		<b>0,9441</b>

		<b>3.791.197</b>
		-

<b>1.529.587</b>	<b>866.662</b>	<b>2.396.249</b>
<b>1.039.841</b>	<b>355.107</b>	<b>1.394.948</b>
<b>2.569.428</b>	<b>1.221.770</b>	<b>3.791.197</b>

		41.732
		41.732

		2.354.516
		1.353.216
		<b>3.707.732</b>

-	-	-
---	---	---

2025

Ambito tariffario: Piano d'Ambito Sanremo

Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
345.665	-	345.665
-	382.267	382.267
-	266.739	266.739
1.338.921	-	1.338.921
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,60	0,60	0,60
-	-	-
234.848	-	234.848
0,10	0,10	0,10
0,66	0,66	0,66
155.000	-	155.000
-	-	-
	217.657	217.657
-	-	-
<b>1.529.587</b>	<b>866.662</b>	<b>2.396.249</b>

737.885	-	737.885
21.450	91.524	112.974
104.825	68.353	173.178
-	-	-
-	21.866	21.866
126.275	181.743	308.018
66.939	-	66.939
-	64.673	64.673

-	-	-
-	64.673	64.673
-	-	-
-	-	-
103.855	-	103.855
-	-	-
-	-	-
170.794	64.673	235.467
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	108.692	108.692
-	-	-
<b>1.034.954</b>	<b>355.107</b>	<b>1.390.062</b>
<b>2.699.541</b>	<b>1.615.158</b>	<b>4.314.699</b>
<b>2.564.541</b>	<b>1.221.770</b>	<b>3.786.311</b>

		70%
		9.131,29
		43,98
		28,41

		0,00
		-0,05
		<b>-0,05</b>
		<b>0,95</b>

		1,7%
		0,11%
		0,00%
		0,00%

		0,00%
		<b>1,59%</b>
		<b>1,0159</b>
		3.786.311
		2.396.249
		1.394.948
		<b>3.791.197</b>
		<b>0,9987</b>

		<b>3.786.311</b>
		-

<b>1.529.587</b>	<b>866.662</b>	<b>2.396.249</b>
<b>1.034.954</b>	<b>355.107</b>	<b>1.390.062</b>
<b>2.564.541</b>	<b>1.221.770</b>	<b>3.786.311</b>

		41.732
		41.732

		2.354.516
		1.348.330
		<b>3.702.846</b>

-	-	-
---	---	---















MONICA DI  
MARCO  
17.05.2023  
12:06:35  
GMT+01:00

















---

---

MONICA DI  
MARCO  
17.05.2023  
12:06:34  
GMT+01:00



# **Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025**

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI TAGGIA**

Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA – all. 2

## Sommario

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	6
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	7
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	7
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	7
1.5 Altri elementi da segnalare .....	8
<b>A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l.....</b>	<b>9</b>
<b>A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l... </b>	<b>9</b>
<b>B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Taggia .....</b>	<b>9</b>
<b>B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Taggia .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Attività di validazione.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>13</b>
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	13
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività .....	14
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) .....	15
5.1.3 Coefficiente C116 .....	16
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	16
5.2.1 Componente previsionale CO116 .....	16
5.2.2 Componente previsionale CQ .....	16
5.2.3 Componente previsionale COI.....	17
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	20
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	21
5.4.1 Determinazione del fattore $b$ .....	21
5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$ .....	21
5.5 Conguagli.....	23
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	23
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	24
5.8 Rimodulazione dei conguagli .....	25
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	25
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	25
5.11 Ulteriori detrazioni .....	25

## 1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

*"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

- *per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti

di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

L'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante *“Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”*, stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare: a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi; b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento; c) l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

L'art. 14 della legge regionale di cui al periodo precedente, in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani, ha previsto: a) l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri; b) l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area; c) l'approvazione del suddetto Piano d'area che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore

comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; d) la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee, designando un Comune capofila; e) la salvaguardia delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015: con esso è stato pianificato il ciclo di gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale. Inoltre le Province liguri possono provvedere alle funzioni connesse all'organizzazione ed all'affidamento dei servizi, delegando tali funzioni a Comuni, facenti parte di un bacino di affidamento, nonché, in base all'art 14, comma 5, della L.R. 1/2014 le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, bacini di affidamento, comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia, con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

Nello specifico la Provincia di Imperia ha adottato i seguenti atti:

I. Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 18.11.2015, che ha disposto indirizzi per la gestione transitoria dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. 1/2014 e al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti;

II. Delibera C.P. n. 40 del 13/06/2016, che ha approvato il piano dell'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e, inoltre, ha individuato n. 9 (nove) bacini di affidamento transitorio sino al 31/12/2020 e n. 4 (quattro) definitivi dal 01/01/2021;

III. Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia del 15/03/2021, con la quale è stata approvata la modifica del Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti, approvato in via definitiva con D.C.P. n. 17 del 22/03/2018, che ha previsto la variazione dei confini dei Bacini Imperiese e Sanremese in relazione al trasferimento dei Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino Imperiese al Bacino Sanremese;

In ottemperanza all'art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. è stato assunto al rep. del Comune di Sanremo n. 2476 in data 26/11/2021 un accordo con il quale si è provveduto a disciplinare le modalità di servizio dell'Ente di Governo (Egato) attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci. Con tale accordo sono stati individuati i principi che regolano:

a) le funzioni dell'EGATO quale titolare del Contratto di Servizio con il Gestore unico Amaie Energia e Servizi Srl;

b) le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese per la gestione amministrativa del contratto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi;

c) le funzioni dell'Ufficio di Egato, come ufficio di supporto all'Assemblea dei Sindaci del Bacino sanremese.

Le Deliberazioni dell'Assemblea sono infine validate dal Segretario Comunale del Comune di Sanremo verbalizzante e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale stesso, il quale ne cura la trasmissione agli enti associati e all'Ente di Governo.

L'ufficio di EGATO, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Bacino, ha il compito di predisporre tutta la documentazione amministrativa necessaria per l'assunzione delle delibere da parte dell'Assemblea dei Sindaci del bacino sanremese e di gestire le pratiche amministrative di esecuzione e gestione del servizio provenienti dalla Consulta dei Sindaci; proprio in virtù della terzietà che il soggetto validatore deve mantenere nei confronti dei Gestori del servizio si ritiene pertanto che l'ufficio di EGATO possa validamente e compiutamente assumere le funzioni che ARERA nei propri provvedimenti affida agli Enti Territorialmente Competenti.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021);
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dallo scrivente ETC, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono oggetto di validazione come illustrato nel paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria. In questa sede, inoltre, verranno esplicitate le componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Taggia.

## 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Taggia – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società AMAIE Energia e Servizi S.r.l: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate.

## 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

<b>Frazione</b>	<b>Codice EER</b>	<b>Nome del Gestore dell'impianto</b>	<b>Ubicazione impianto</b>
Rifiuti biodegradabili	200201	IREN AMBIENTE	ALBENGA (SV)
		MONTELLO S.P.A.	MONTELLO (BG)
Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose	200138	RIVIERA RECUPERI	SANREMO (IM)
		IREN AMBIENTE	ALBENGA (SV)
Rifiuti ingombranti	200307	RIVIERA RECUPERI	SANREMO (IM)
		IREN AMBIENTE	ALBENGA (SV)
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	IDROEDIL SRL	SANREMO/TAGGIA (IM)
		ECOSAVONA	BOSCACCIO (SV)
		GREEN UP	BOSSARINO (SV) (fino a marzo 2023)
		AMIU	SCARPINO (GE)
Batterie e accumulatori	200133	LIGUROIL	CERANESI (IM)
		BASECO SRL	VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
Batterie e accumulatori	200134	LIGUROIL	CERANESI (IM)
		FIDECO	GENOVA
RAEE	200121	FIDECO	GENOVA (GE)
RAEE	200123	MONDO SERVIZI	CHERASCO (CN)
RAEE	200135	MONDO SERVIZI	CHERASCO (CN)
RAEE	200136R2	TRANSISTOR	LEINI (TO)
RAEE	200136R4	TRANSISTOR	LEINI (TO)

## 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

#### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## **A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l.**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso dal Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l. con PEC/nota prot. 38856 del 14/04/2023 e successive modifiche e integrazioni.

## **A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l.**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso dal Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l. con PEC/nota prot. 38856 del 14/04/2023 e successive modifiche e integrazioni.

## **B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Taggia**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso dal Comune con PEC/nota prot. 38756 del 14/04/2023 e successive modifiche e integrazioni.

## **B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Taggia**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso dal Comune con PEC/nota prot. 38756 del 14/04/2023 e successive modifiche e integrazioni.

#### 4. Attività di validazione

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 2/2021, lo scrivente svolge l'attività di validazione sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2021. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

**Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l.** Con comunicazione del 13/04/2023 in atti di prot. gen. n. 38429, il gestore ha trasmesso copia del Tool grezzo 2022/2023 oggetto di aggiornamento infra-periodo riferito all'annualità 2023 e seguenti, e con nota del 14/04/2023 agli atti di prot. gen. 38856 lo stesso gestore ha trasmesso copia della relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità. Con nota del 21/04/2023 l'ETC/Egato, conservata in atti di prot. gen. 41203 ha richiesto chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- natura dei servizi e delle attività che saranno oggetto di un progressivo adeguamento nel corso dell'esercizio 2023 fino a raggiungere gli standard prefissati nel rapporto di servizio;
- impatto economico dell'attivazione posticipata dei servizi resi nei confronti del Comune;
- indicazione circa l'impatto delle attività oggetto di entrata a regime in corso d'anno sul perimetro gestionale dei servizi erogati nonché sulla qualità delle prestazioni rese.

Con nota trasmessa in data 27/04/2023, il gestore in house Amaie Energia e Servizi Srl ha fornito i propri riscontri ai chiarimenti richiesti, agli atti di prot. gen. n. 42406.

Sulla base dei documenti acquisiti e dell'iter istruttorio sopra descritto, l'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso da Amaie Energia e Servizi Srl è avvenuta verificando:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore:

sulla base di quanto trasmesso in relazione al PEF grezzo del gestore riferito al periodo regolatorio 2022 – 2025 regolato dalla Delibera Arera n. 363/2021/R/rif, è stato riscontrato che le previsioni sono state sviluppate avvalendosi della facoltà di cui al punto 1.5 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 in base alla quale, laddove non siano disponibili dati di costo riferiti

all'annualità a-2, è possibile fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno. Rispetto a tale scelta, è stato verificato che il gestore, per la valorizzazione del PEF grezzo, si sia avvalso del computo metrico estimativo impiegato per la determinazione del valore del rapporto di servizio tra le parti. È stato altresì riscontrato come tale valore, con riferimento all'esercizio 2023, sia stato oggetto di adeguamento dei costi di gestione secondo quanto previsto dai competenti organi del bacino di riferimento.

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti:

con riferimento all'impiego della metodologia di determinazione tariffaria prevista dall'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif è stata verificata la procedura di determinazione dei costi efficienti a partire dalla scheda inerente il Computo metrico estimativo riferito al servizio prestato al Comune. Per quanto riguarda l'origine dei costi, si è rilevato come gli stessi siano stati aggiornati in modo puntuale, sulla base di una verifica di sostenibilità rispetto ai valori di mercato, recependo le indicazioni di quanto previsto dalla Consulta dei Sindaci coordinata dall'Ufficio Centrale di Bacino. Dal punto di vista dell'attinenza territoriale, le voci di costo per la conduzione operativa del servizio e quelle di provento relative alla valorizzazione del materiale da raccolta differenziata, risultano specificamente imputate al Comune di Taggia sulla base di previsioni puntuali correlate all'impiego di risorse umane, di beni strumentali e di fattori produttivi dedicati; i valori relativi ai costi trasversali di commessa sono attribuiti sulla base di stime correlate all'impatto operativo del servizio rispetto agli altri interventi svolti dalla società. Per quanto riguarda la valorizzazione delle componenti tariffarie, le attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio sono alimentate in gran parte direttamente attraverso l'attribuzione di costi diretti; in presenza di valori comuni a più attività, l'imputazione avviene sulla base di driver che tengono conto dell'impiego dei mezzi per lo svolgimento dei servizi.

Per quanto riguarda i costi di capitale, è stato verificato che gli stessi siano stati tratti dalle schede riferite al Computo metrico estimativo del servizio.

**Gestore Comune di Taggia.** In data 13/04/2023 prot. N. 11161 il Comune di Taggia ha trasmesso il proprio Piano Finanziario grezzo costituito dai seguenti elementi:

- *Tool di calcolo in formato Excel;*
- *Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario;*
- *Dichiarazione di veridicità compilata e sottoscritta.*

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune dell'anno 2021 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2021 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli

estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata. Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2021-2023 ed individuando la quota di accantonamento riferita all'entrata TARI.

In data 21/04/2023 prot. n. 41202 è stata inviata al Comune una richiesta formale inerente alcune specifiche contenute nel Piano Finanziario, in particolare relative, rispettivamente, alla congruenza dei costi riportati (per la quale è stata richiesta copia del partitario impegni per l'anno 2021 al fine di procedere alla verifica delle fonti contabili), ai costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento da parte della società IDROEDIL e alla quota di conguaglio valorizzata (per la quale è stato altresì richiesto a cosa fosse dovuto lo scostamento tra le entrate tariffarie rilevate nel Piano Finanziario dell'anno 2021 e quanto invece richiesto ai contribuenti con riferimento alla medesima annualità).

Il Comune ha fornito riscontro formale in data 03/05/2023 prot. n.43637 e in data 05/05/2023 è stata trasmessa dallo scrivente ETC/Egato un'ulteriore richiesta di specifiche, agli atti di prot. gen. n. 44889 del 05/05/2023, circa la quota di conguaglio valorizzata. In data 09/05/2023, prot. n. 45794, a seguito di incontro tra lo scrivente ETC e il Comune, avvenuto tramite videochiamata, è pervenuta da parte di quest'ultimo un'aggiuntiva integrazione. In data 10/05/2023 con comunicazione conservata agli atti di prot. gen. dell'Egato n. 46233, è stata infine trasmessa al Comune una finale comunicazione contenente, rispettivamente, le indicazioni relative alle scelte che questo ETC ha deciso di adottare (fra le altre la quantificazione dei maggiori oneri per smaltimento previsti per il 2023) e una richiesta di chiarimenti circa le volontà del Comune di Taggia in merito al verificarsi del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie. A questa ultima richiesta il Comune ha dato formale riscontro con nota del 15/05/2023, conservata agli atti di prot. gen. n. 46598 in pari data, e quanto indicato è stato ritenuto coerente ed utilizzato nella determinazione delle componenti che si descriveranno al prossimo paragrafo 5.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione fornita dai Gestori è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, viene confermato il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

## 5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata $rpia$	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività $X_a$	-0,20%	-0,11%	-0,11%	-0,11%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$	+0%	+4%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	+2%	+3%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	+0%	+0%	+0%	+0%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>+3,50%</b>	<b>+8,59%</b>	<b>+1,59%</b>	<b>+1,59%</b>
Totale entrate tariffarie anno precedente - $\Sigma T_{a-1}$	€ 3.572.972	€ 3.698.026	€ 4.015.687	€ 3.791.197
Totale entrate tariffarie anno corrente - $\Sigma T_a$	€ 4.200.939	€ 4.015.687	€ 3.791.197	€ 3.786.311
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - $\Sigma T_{max}$	€ 3.698.026	€ 4.015.687	€ 3.791.197	€ 3.786.311

Per gli anni successivi al 2023, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente  $C_{116}$  la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti  $CO_{exp116, TV, a}$  e  $CO_{exp116, TF, a}$  ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro  $\rho_a$  ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2023 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 4,0 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 3,0 %
<b>C116</b>	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>ρ<sub>a</sub>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>+ 8,59 %</b>

Per l'anno 2023, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\Sigma T_{a-1}$ : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno  $a-1$  (2022), pari ad € 3.698.026

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 8,59%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno  $a$  (2023), pari ad € 4.015.687

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$4.015.687 / 3.698.026 = 1,0859 \leq (1 + 8,59\%) = 1,0859$$

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0,5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ( $CU_{eff_{a-2}}$ ) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2021 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 39,13 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2021: l'importo è pari a 28,41 €/kg. Stante quindi la relazione  $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$  occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di  $\gamma_a$  si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a -0,05 emerge un valore di  $(1 + \gamma_a) > 0,5$  e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile  $X_a$  viene individuato nella misura dello 0,11%.

### **5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)**

Al fine di determinare il coefficiente  $QL_a$  assunto per l'anno 2023 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

L'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il coefficiente QL nella misura del 4% a fronte dell'incremento della qualità offerta dai servizi che il Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l. erogherà con il definitivo passaggio a regime del servizio di raccolta nel corso dell'anno 2023.

Al fine di determinare il coefficiente PG assunto per l'anno 2023 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Lo scrivente ETC, a tal proposito, ritiene di valorizzare lo stesso nella misura del 3%, in relazione all'incremento dei costi di smaltimento per l'anno 2023 derivante dal quadro emergenziale che coinvolge i Comuni della Provincia di Imperia, relativo all'esaurimento della discarica pubblica di Collette Ozotto – lotto 6 sita nei Comuni di Taggia e Sanremo e che ha comportato la necessità, già a decorrere dall'annualità 2022, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti conferiti presso la discarica in parola avvalendosi delle discariche site fuori dalla Provincia di Imperia. Per tale motivo, il Comune di Taggia ha difatti richiesto allo scrivente ETC di procedere con la determinazione dei costi di natura previsionale, come di seguito specificato. Pur non rappresentando un ampliamento dei servizi offerti in termini di trattamento e smaltimento, l'incremento si rende necessario per poter accogliere nel Piano Finanziario l'aggravio di oneri da parte del Comune di Taggia.

### **5.1.3 Coefficiente C116**

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente  $C_{116a}$ , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti  $CO_{TV,a}^{116}$  e  $CO_{TF,a}^{116}$  riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### **5.2.1 Componente previsionale CO116**

In relazione alla componente di costo previsionale  $CO_{116}$  si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

### **5.2.2 Componente previsionale CQ**

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo

schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

### **5.2.3 Componente previsionale COI**

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile,  $COITV_{,a}^{exp}$ , rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa,  $COITF_{,a}^{exp}$ , rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti  $COITV_{,a}^{exp}$  e  $COITF_{,a}^{exp}$  può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Sebbene la valorizzazione delle componenti COI, come disciplinata da ARERA, sia di norma vincolata all'individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale, lo scrivente ETC ritiene che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere inseriti nel Piano Finanziario 2023 i costi previsionali per la medesima annualità che siano oggettivamente verificabili e in linea con le variazioni derivanti da fattori connessi ad aspetti tecnici e/o operativi.

La voce COI rappresenta una componente di costo di natura previsionale utile all'aggiornamento dei dati di partenza, costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie relative all'annualità 2021, al fine di ottenere i costi efficienti adeguati all'esercizio finanziario considerato (2023): l'inserimento di maggiori costi all'interno del Piano finanziario, rispetto a quelli rilevati nell'anno  $a-2$  potrebbe quindi rendersi necessario anche in relazione a circostanze che si verificano nell'anno  $a$  non derivanti dalla variazione dei servizi resi o dal miglioramento delle prestazioni erogate nell'anno  $a-2$ , ma dovute ad elementi relativi alla gestione del servizio integrato di rifiuti urbani vincolanti e non discrezionali che risultano già certi e quantificabili e che necessitano di una copertura tariffaria nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Visto quanto sopra e considerato che il Comune di Taggia ha chiesto allo scrivente ETC, all'atto della trasmissione del PEF grezzo all'interno della relazione di accompagnamento, di valutare l'introduzione dei costi previsionali, si rileva quanto segue.

La valorizzazione della componente COItv nel caso di specie è connessa all'incremento dei costi di smaltimento previsti per l'anno 2023 derivante dal quadro emergenziale che coinvolge i Comuni della Provincia di Imperia relativo all'esaurimento della discarica pubblica di Collette Ozotto – lotto 6 sita nei Comuni di Taggia e Sanremo e che ha comportato la necessità, già a decorrere dall'annualità 2022, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti conferiti presso la discarica in parola avvalendosi delle discariche site fuori dalla Provincia di Imperia.

A tal proposito, la Provincia di Imperia con nota trasmessa a questo Comune in data 07/04/2023 prot. n. 9472 avente ad oggetto *“Gestione transitoria dei rifiuti provinciali 2023 – Trasmissione prospetto dei costi comunali per conferimento, trattamento e trasbordo presso Lotto 6 e smaltimento dei rifiuti indifferenziati della provincia di Imperia presso impianti liguri”*, ha provveduto a rendere nota la modalità di gestione dell'attività di trattamento e smaltimento per il periodo aprile – dicembre 2023.

Come comunicato dalla Provincia con la nota citata, l'attività di smaltimento dei rifiuti aventi codice EER 190503 (frazione organica stabilizzata) e 191212 (frazione secca - limitatamente allo scarto derivante dall'attività di trattamento del codice EER 200301 effettuato dalla stessa Società Idroedil) conferiti presso la discarica Collette Ozotto avverrà presso le discariche di Boscaccio e di Scarpino, site rispettivamente nei Comuni di Vado Ligure e di Genova.

La determinazione del costo presunto per l'annualità 2023 è avvenuta sulla base dei dati forniti dalla Provincia con la nota sopra citata e come di seguito illustrato.

**Periodo gennaio – marzo 2023**

Per tale periodo sono state considerate:

- per l'attività di trattamento dei rifiuti in entrata presso l'impianto svolta dalla Società Idroedil, le fatture effettivamente pervenute da quest'ultima per un importo pari ad € 66.367,78:
- per l'attività di smaltimento presso le discariche site fuori provincia, i costi effettivamente sostenuti come comunicati nella nota sopra richiamata per un importo pari ad € 90.437,95

Boscaccio - Bossarino - Scarpino			Trattamento, trasbordo, trasporto - Idroedil			TOTALE GEN - MAR
GEN	FEB	MAR	GEN	FEB	MAR	
36.135,21 €	24.701,82 €	29.600,92 €	22.429,65 €	21.370,30 €	22.567,83 €	<b>156.805,73 €</b>

Sulla base di quanto sopra emerge un costo per il periodo gennaio – marzo 2023 pari ad € 156.805,73 (oltre IVA).

**Periodo aprile – maggio 2023**

La quantità complessiva dei rifiuti conferiti dal Comune presso la discarica sarà trattata dalla Società Idroedil: la tariffa è pari ad € 71,02/ton.

A seguito di trattamento,

a) del 75% dei rifiuti conferiti costituito dalla frazione secca

- il 48% verrà smaltito direttamente presso la discarica di Collette Ozotto mediante la Società Idroedil: la tariffa applicata per tale attività è pari ad € 131,23/ton a cui vanno aggiunti gli oneri per l'ecotassa che nel caso specifico del Comune di Taggia ammontano ad € 17/ton.

La tariffa di € 131,23/ton tiene conto dell'importo che dovrà essere riconosciuto al concessionario del Lotto 6 - Società Idroedil - nel periodo aprile – maggio 2023, per un totale complessivo pari ad € 431.352,06 meglio dettagliato nella nota pervenuta dalla Provincia.

- il 42% verrà smaltito presso la discarica di Boscaccio mediante la Società Ecosavona S.r.l.: la tariffa applicata per il trasporto dei rifiuti presso il Comune di Vado Ligure è pari ad € 23,40/ton mentre quella per l'attività di smaltimento ammonta ad € 134,48/ton a cui vanno aggiunti gli oneri per l'ecotassa pari ad € 17/ton;

- il 10% verrà smaltito presso la discarica di Scarpino mediante la Società AMIU Genova S.p.A.: la tariffa applicata per il trasporto dei rifiuti presso il Comune di Genova è pari ad € 37,00/ton mentre quella per l'attività di smaltimento ammonta ad € 130,00/ton a cui vanno aggiunti gli oneri per l'ecotassa pari ad € 17/ton.

b) il 22,5% dei rifiuti conferiti costituito dalla frazione organica stabilizzata verrà smaltito presso la discarica di Scarpino mediante la Società AMIU Genova S.p.A: la tariffa applicata per il trasporto dei rifiuti presso il Comune di Genova è pari ad € 41,40/ton mentre quella per l'attività di smaltimento ammonta ad € 50,00/ton a cui vanno aggiunti gli oneri per l'ecotassa pari ad € 17/ton.

Alla luce di quanto sopra emerge un costo presunto per il periodo aprile – maggio 2023 pari ad € 102.849,03 (oltre IVA):

IDROEDIL - frazione secca (48%)				BOSCACCIO - frazione secca (42%)			SCARPINO - frazione secca (10%)			SCARPINO - frazione organica				TOTALE APR - MAG
Quant. Stimata conferita (ton)	Trattamento (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	Quant. Stimata (ton)	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	
472,52	71,02 €	148,23 €	58.773,36 €	23,40 €	151,48 €	26.029,80 €	37,00 €	147,00 €	6.520,78 €	106,32	41,40 €	67,00 €	11.525,09 €	102.849,03 €

### **Periodo giugno – dicembre 2023**

Occorre innanzitutto premettere che sono in corso due gare ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trattamento e trasporto dei rifiuti presso le discariche fuori Provincia a far data dal 1° giugno 2023.

Al momento dunque, per la definizione di una stima di costo per il semestre in questione sono state considerate le tariffe a base d'asta di seguito riportate:

- trattamento dei rifiuti in entrata: € 38,98/ton;

- trasporto frazione secca presso Boscaccio: € 18,49/ton;
- trasporto frazione secca presso Scarpino: € 31,22/ton;
- trasporto frazione organica stabilizzata presso Scarpino: € 36,87/ton.

Per tale periodo, a seguito di trattamento

a) del 75% dei rifiuti conferiti costituito dalla frazione secca

- l'80% verrà trasportato e smaltito presso la discarica Boscaccio: alla tariffa per il trasporto sopra riportata, dovrà essere aggiunta quella di smaltimento pari ad € 122,24/ton a cui vanno ulteriormente sommati gli oneri per l'ecotassa nella medesima misura vista in precedenza;
- il 20% verrà trasportato e smaltito presso la discarica Scarpino: alla tariffa per il trasporto sopra riportata, dovrà essere aggiunta quella di smaltimento pari ad € 130,00/ton. Anche in questo caso dovranno essere aggiunti gli oneri per l'ecotassa visti sopra.

b) il 22,5% dei rifiuti conferiti costituito dalla frazione organica stabilizzata verrà smaltito presso la discarica di Scarpino mediante la Società AMIU Genova S.p.A: alla tariffa applicata per il trasporto dei rifiuti presso il Comune di Genova dovrà essere sommata quella per l'attività di smaltimento che ammonta ad € 50,00/ton a cui vanno aggiunti gli oneri per l'ecotassa.

Emerge dunque un costo presunto per il periodo giugno – dicembre 2023 pari ad € 322.251,16 (oltre IVA):

GARA - frazione secca			BOSCACCIO - frazione secca (80%)			SCARPINO - frazione secca (20%)			SCARPINO - frazione organica				TOTALE GIU - DIC
Quant. Stimata conferita (ton)	Trattamento (€/ton)	Totale	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	Quant. Stimata (ton)	Trasporto (€/ton)	Smaltimento (€/ton)	Totale	
1754,02	38,98 €	68.371,70 €	18,49 €	139,24 €	165.996,94 €	31,22 €	147,00 €	46.890,22 €	394,65	36,87 €	67,00 €	40.992,30 €	<b>322.251,16 €</b>

Alla luce di quanto detto fin qui, per il Comune di Taggia si configura complessivamente un costo presunto per il 2023 pari ad € 581.905,91.

Dal momento che il costo sostenuto per l'anno 2021 (come sotto riportato al paragrafo 3.2.1) è pari ad € 382.267,01 (adeguato all'indice FOI), l'importo della differenza che dovrà quindi essere imputato nella voce COITV in quanto relativo a costi di natura variabile in base allo schema fornito da ARERA è pari ad € 199.638,91 (oltre IVA).

Come previsto dal MTR-2 nell'anno a+2 (2025), il Gestore Comune di Taggia per il quale si valorizza la componente previsionale renderà a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2023 e si procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2025 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente COI stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

#### **5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing***

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione avviene mediante due parametri,  $b_a$  e  $\omega_a$ .

##### **5.4.1 Determinazione del fattore *b***

$b_a$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Taggia l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

##### **5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$**

Il fattore  $b(1+\omega)$ : è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo  $AR_{SC}$  indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti  $\gamma_{1,a}$ , tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza  $\gamma_{1,a}$  nell'intervallo  $[-0,2 / -0]$  mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range  $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo  $\gamma_{2,a}$ , tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range  $[-0,15 / 0]$  in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range  $[-0,3 / -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ( $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ), provvede alla quantificazione del parametro  $\omega$  secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) →  $\omega$  sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,1)$ ;

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  rivelano un risultato non soddisfacente →  $\omega$  assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,4)$ ;

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  invece rivela risultato opposto, non soddisfacente →  $\omega$  sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,2)$ ;

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore non soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  indica un esito soddisfacente →  $\omega$  sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,3)$ ;

Con riferimento al Comune di Taggia ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$  soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$  soddisfacente, in quanto non si rilevano criticità in ordine alla qualità del materiale avviato a riciclo/recupero

si individua, per il parametro  $\omega$ , il valore di 0,1 da inserire nella formula  $b(1+\omega)$  per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
<b>b</b>	0,3 < 0,6	0,6
<b><math>\omega</math></b>	0,1 < 0,4	0,1
<b><math>b(1+\omega)</math></b>	0,33 < 0,84	0,66

## 5.5 Conguagli

L'Ente territorialmente Competente, sulla base di quanto da ultimo comunicato dal Comune di Taggia (in data 9 maggio 2023) ritiene di non inserire alcuna voce a titolo di conguaglio.

## 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, presenti nel PEF 2022/2025 così come rivisto per l'anno 2023 e successivi non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 2. Tuttavia è bene evidenziare che questa affermazione è sostenibile proprio in relazione alla facoltà, esercitata da questo Ente Territorialmente Competente, di provvedere ad una revisione infra periodo del PEF già predisposto lo scorso anno. Con la presente versione modificata si conferma il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Amaie Energia e Servizi Srl, titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.21
------	--------------------

<b>Voce</b>	<b>Valore al 31.12.21</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	€ 32.175.139
<b>B) Costi della produzione</b>	€ 31.679.938
<b>21) Risultato di esercizio</b>	€ 249.278
<b>Totale Attivo patrimoniale</b>	€ 24.143.593
<b>A) Patrimonio Netto</b>	€ 5.645.271
<b>D) Debiti</b>	€ 16.939.338
<b>D4) Debiti verso banche</b>	€ 11.257.564
<b>Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale</b>	23%
<b>Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale</b>	70%
<b>Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale</b>	47%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Taggia, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

L'Ente Territorialmente Competente, a seguito di consultazione con i due Gestori, ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. A tal proposito si propone di non riconoscere all'interno del Piano Finanziario unitario rivisto per l'anno 2023 le seguenti voci in considerazione del fatto che la piena attivazione di tutti gli interventi per i servizi di raccolta e trasporto, che determinano il valore complessivo della proposta economica del Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l., si manifesterà in modo progressivo a partire dal mese di giugno 2023:

- L'importo inserito nel PEF grezzo del Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l. pari ad € 71.685, sottratti dalla voce CRD nel tool di calcolo.
- L'importo inserito nel PEF grezzo del Gestore AMAIE Energia e Servizi S.r.l. pari ad € 63.315, sottratti dalla voce CSL nel tool di calcolo.

Oltre a tali detrazioni, lo scrivente ETC ritiene di avvalersi della suddetta facoltà anche con riferimento all'importo indicato nella nota trasmessa dal Gestore Comune di Taggia, prot. gen. 47598 del 15/05/2023, pari ad € 393.388, facente parte del totale degli Accantonamenti per crediti (quota FCDE) valorizzati nello stesso nel PEF grezzo. Si ritiene di proporre la suddetta detrazione poiché, anche in assenza di tale quota, come più volte confermato dal Comune, l'equilibrio economico finanziario della Gestione viene comunque mantenuto e garantito.

## **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Taggia, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

## **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Taggia, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

## **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

## **5.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Taggia al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

- a) Contributo MIUR di importo pari ad € 11.555,55;
- b) Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione di importo pari ad € 71.909,26.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2023 le suddette detrazioni: € 4.015.687 - € 83.465 = € 3.932.222

IL DIRIGENTE DELL'EGATO

Dr.ssa Monica Di Marco



MONICA DI  
MARCO  
17.05.2023  
12:05:17  
GMT+01:00